# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — ROMA — Venerdì, 21 luglio — Numero 170

**DIREZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO


**Parte ufficiale.**

**Leggi e decreti**: **R. decreto** *n. 517 relativo alla delimitazione di zone malariche nella provincia di Catanzaro* — **R. decreto** *n. 668 che approva l'annesso regolamento di contabilità per l'azienda speciale del demanio forestale di Stato* — **Relazioni e RR. decreti** *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Collesano (Palermo), Vicovaro (Roma) e San Giorgio a Cremano (Napoli) e per la proroga di poteri del R. commissario straordinario di Mongiuffi Melia (Messina)* — **R. decreto** *che ricostituisce la commissione per l'esecuzione delle leggi sui veterani* — **R. decreto** *che proroga il termine utile per partecipare al concorso a premi tra associazioni di produttori per la vendita in comune di prodotti agrari* — **Ministero di agricoltura, industria e commercio**: *Notificazione* — **Ministeri delle finanze e della guerra**: *Disposizioni nei personali dipendenti* — **Direzione generale della Cassa depositi e prestiti**: *Pubblicazione* — **Ministero della marina** - Direzione generale della marina mercantile: *Compensi daziario e di costruzione stabiliti dalla legge 16 maggio 1901, n. 176* — **Ministero del tesoro**: Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione — Perdita di certificati — Smarrimento di ricevuta — Avvisi* — Direzione generale del tesoro: ***Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione*** — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: ***Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno*** — **Concorsi.**

**Parte non ufficiale.**

**Diario estero** — **Cronaca artistica** — **Cronaca italiana** — **Telegrammi dell'*Agenzia Stefani*** — Notizie varie — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**


# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 517 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

### VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visti i Nostri decreti concernenti la dichiarazione delle zone malariche nel territorio della provincia di Catanzaro;

Visto il rapporto col quale il prefetto della provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia e per la modificazione di una delle zone malariche approvate con Nostro decreto 29 agosto 1904, n. 498;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio della provincia di Catanzaro distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

La zona malarica delimitata col Nostro decreto 29 agosto 1904, n. 498 (n. 7 dell'annesso elenco), viene modificata secondo è esposto nello elenco medesimo.

A cura del signor prefetto della provincia e con lo aiuto degli uffici finanziari competenti per le zone, ove ciò occorra al fine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

**e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 26 marzo 1911.**

**VITTORIO EMANUELE.**

LUZZATTI.

**Visto,** ***Il guardasigilli:*** FINOCCHIARO-APRILE.

ELENCO contenente la modificazione della circoscrizione di zone malariche già delimitate nel territorio della provincia di Catanzaro e la delimitazione di nuove zone malariche nella stessa provincia con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali.

A. — *Modificazione di zone malariche.*

1. Comuni di Cropani, Sersale, Taverna e Sellia.

La zona malarica, delimitata al n. 7 dell'elenco annesso al R. decreto 29 agosto 1904, n. 498, e che si ritenne comprendere parte del territorio dei quattro anzidetti comuni, viene riconosciuta che comprende soltanto parte del territorio dei comuni di Cropani, Sersale e Taverna.

L'intestazione di tale zona, la cui circoscrizione è conservata entro i confini segnati nel decreto stesso, viene pertanto modificata nel senso di comprendere soltanto i comuni di Cropani, Sersale e Taverna, sopprimendo il comune di Sellia.

B. — *Nuove zone malariche.*

1. Comune di Albi.

La zona malarica comprende il feudo De Seta e la contrada Colaonicata. Essa ha per confini:

a nord, lo Scialatraco di Raca in basso ed il limite territoriale col confine di Cropani;

ad est, il mare in parte, poi la cinta del feudo De Seta;

a sud, il limite territoriale colla frazione del comune di Sellia

ad ovest, la via mulattiera che dall'abitato di Cropani va a Catanzaro.

2. Comune di Amato.

La zona malarica è compresa tra i limiti:

a nord, il torrente Umbrara che divide il territorio di Amato da quello di Miglierino;

ad est, il fiume Amato;

a sud, il torrente Cancello che divide il territorio di Amato da quello di Feroleto Antico;

a ovest, la via mulattiera che dall'abitato porta al torrente Mulini e da questo al torrente Cancello; indi la via che dalla contrada Giardino Palazzo va al torrente Umbrara.

Restano quindi comprese nella zona malarica le contrade Acquatanta, Volponi, Massara, Rocca della Montagna, Copparella, Andrusi, Senalante, Piano del Mulino.

3. Comune di Filadelfia.

La zona malarica è così delimitata:

a sud, dalla via comunale che dalla provinciale in contrada Santa Croce va a raggiungere la nazionale Pizzo-Nicastro in contrada Nicastro;

ad ovest, dalla nazionale fino al fondaco Bevilacqua;

a nord, dal Burrone Turrina e dal limite territoriale con il comune di Curinga;

ad est, dalla via convicinale che dalla provinciale in contrada Malace va allo abitato di Montesoro attraversando le contrade Brorsi, Lucente e Prato.

4. Comune di Magisano.

La zona malarica comprende la borgata Uria ed il rione Lenze ed è racchiusa nei seguenti confini:

a nord, il torrente Catilio;

ad est, il mare;

a sud, il fiume Urio;

ad ovest, la via mulattiera Cropani-Catanzaro.

5. Comune di Mesuraca.

La zona malarica è compresa nei seguenti confini:

a nord, contrada San Marco, Scala Iuò, Salinella;

ad est, versante ovest di Valle Porcilli, Regione Troiani, Regione S. Quaranta, Erba Bianca, Arvana, Arvanello, Diporto, Timpone dell'Inferno;

a sud, confine sud del territorio del comune;

ad ovest, Paradiso, Colle Pisciglieto, Regione Gesumaria, Santa Caterina, Canalettone, Faranda, Vittoriano, Fotighella, Cudicino.

6. Comune di Petilia Policastro.

La zona malarica è compresa nei seguenti confini:

a nord, Orti Paternesi e case sul Cropa, strada provinciale per Cotronei e contrada Ceresara;

ad est, località Casellone, Zaccarella, Fiego, Feudo, Tufilia, Camporaso e Pizzata;

a sud, Altipiano di Arvanello;

ad ovest, Colle Magazzeno, regione Serrano, Cancia, Valle Porcilli e Foresta.

7. Comune di San Costantino.

La zona malarica è compresa nei seguenti confini:

a nod, dalla sponda del torrente Ropali e dal limite territoriale coi comuni di Mileto e Ionadi;

ad est, dalla sponda del torrente Cacariaci (limite col territorio del comune di San Gregorio d'Ippona);

a sud, dal torrente San Leo e limite territoriale col comune di Mileto;

ad ovest, dal torrente Ropola.

8. Comune di San Mauro Marchesato.

La zona malarica è compresa nei seguenti confini:

a nord, regione di San Pietro, Castellace, Caravà, Santa Caterina, Piano del Pero, Barone Giordano, Serra dei cacciatori;

a sud, Valle Cacchiavia, Regione Palombella, Regione Pantano, Regione Malicolle, Case Passo Petraro;

ad ovest, Fiume Tacina, Regione Pozzillo e Santa Litona;

ad est, Concia di Liquerizia Mugana, Valle del Fiasso, Case e Serra del Giordano.

9. Comune di Sant'Onofrio.

La zona malarica è compresa nei seguenti confini:

a nord, dal limite territoriale col comune di Filogaso;

ad est, dal limite territoriale del comune di Maierato;

ad ovest, dal limite territoriale col comune di Stefanaconi;

a sud, da una linea che, partendo dalla contrada Tre Casini, attraverso la contrada Casino e va a raggiungere la contrada Pantani. Restano compresi nella zona malarica la vallata del Feudo Cannizzolo (proprietà dei signori d'Aloi fu Giuseppe, Manchi e Francica) il Casino (proprietà del marchese di Panasa), Valle dell'Arena o Filienza (proprietà Mattei); contrada Lamporoni (proprietà Fulco Gagliardi), contrada del Cavallo (proprietà di Pezzo), tenimento Badioti (proprietà Mattei).

10. Comune di Scandale.

La zona malarica è compresa nei seguenti confini:

a nord, le località Turrutio e Curazzo attraversato dal Neto;

ad est, le località Timpirosso e Santa Domenica;

a sud, le località Serra di Gallopa, Serra Campanaro e Gullo;

ad ovest, Serra dei Cacciatori, limite nord della contrada Gullo Vaccaria di Zurlo (Faraone), Sant'Elia e San Pietro, e ripigliando la Serra dei Cacciatori, ancora ad ovest, Buona Calabria, Diastria, Serra di Santo Stefano, Canneto e Sant'Elia.

11. Comuni di Sersale, Sellia e Taverna.

La zona intercomunale, comprendente parte dei territori dei tre comuni, è racchiusa nei seguenti confini:

ad est, il mare;

a sud, la sponda del torrente Raca;

a nord, il torrente Fresso;

a ovest, la via provinciale Catanzaro Marina-Cotrone.

12. Comune di Sellia.

Oltre la zona malarica intercomunale con Sersale e Taverna, vi è un'altra zona malarica comprendente le contrade Giglio e tutto

l'abitato della frazione Sellia Marina. Essa è compresa nei seguenti confini:

a nord, una linea che dal mare va a passare vicino alla stazione Sellia; segue il muro di cinta del feudo De Seta e va a raggiungere in contrada Valli il limite territoriale di Taverna;

ad est, il mare;

a sud, il burrone Catillio;

ad ovest, il limite territoriale del comune di Taverna.

13. Comune di Stefanaconi.

La zona malarica è compresa nei seguenti confini:

a nord, dall'abitato di Stefanaconi;

ad est, dalla Valle delle Tre Fontane;

ad ovest, dal confine territoriale;

a sud, dal fiume Messina.

14. Comune di Tiriolo.

La zona malarica è compresa nei seguenti confini:

ad est, il fiume Corace;

a sud, la via campestre che da detto fiume va a Settingiano;

ad ovest, dal confine del comune di Tiriolo col comune di Settingiano;

a nord, dalla nazionale che dal ponte Corace va a Tirolo e dalla via mulattiera che dalla contrada San Giovannello va in contrada Crucoli.

Restano così compresе le contrade Corace-Sarrottino-Crucoli-San Giovannello-Rocca.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro dell'interno*
LUZZATTI.

---

*Il numero* 668 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto gli articoli 14 e 22 della legge 2 giugno 1910, n. 277, coi quali si dispone che l'azienda speciale del demanio forestale di Stato, istituita coll'art. 9 della detta legge, ha una contabilità separata da quella generale dello Stato, le cui norme sono stabilite dal regolamento speciale di contabilità dell'azienda, in quanto non è determinato dalla legge stessa;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento speciale di contabilità per l'azienda speciale del demanio forestale di Stato, istituita coll'art. 9 della legge 2 giugno 1910, n. 277, visto, d'ordine Nostro, dai ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

## REGOLAMENTO speciale di contabilità dell'azienda del demanio forestale di Stato prescritto dall'art. 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

### TITOLO I.

### Servizio di ragioneria per l'azienda

Art. 1.

I servizi di contabilità e di riscontro attinenti alla gestione finanziaria e patrimoniale del demanio forestale di Stato sono affidati alla ragioneria centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il capo ragioniere del detto Ministero esercita le sue funzioni rispetto all'azienda forestale sotto le medesime garanzie e responsabilità delle quali è investito dalla legge e dal regolamento di contabilità generale rispetto alla gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato.

### TITOLO II.

### Beni patrimoniali dell'azienda

*Beni immobili.*

Art. 2.

I beni immobili di proprietà dell'azienda sono descritti in speciali registri di consistenza, da tenersi dalla ragioneria del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e, per i fondi esistenti nelle rispettive circoscrizioni, anche dagli uffici forestali di ripartimento e distrettuali, con i dati necessari a tenere in evidenza:

*a*) il ripartimento dal quale ciascun fondo dipende;

*b*) la situazione geografica, i confini e i dati catastali;

*c*) la superficie per ogni zona boscosa, sativa, prativa, pascolativa e incolta (rocciosa e cespugliata), ovvero coperta da fabbricati, strade e corsi d'acqua;

*d*) i fabbricati, le strade e le sorgenti contenute in ciascun fondo;

*e*) i diritti d'uso dai quali ciascun fondo è gravato;

*f*) la natura e la potenzialità dei prodotti ordinari (ricavato annuo di legname, di raccolti e di fitti ed introiti diversi);

*g*) i prodotti straordinari di cui il fondo è suscettibile (vendita di legname da schianto e da delitto, ricavi straordinari da terreni e terratici e introiti imprevisti);

*h*) le spese annue necessarie pel governo del fondo (mantenimento, imposte, personale) e le spese straordinarie occorrenti per costruzione di strade, edifici, nuove colture forestali, acquisto di strumenti e impreviste.

I dati riguardanti la superficie coperta da boschi devono indicare l'estensione delle zone, secondo il metodo di governo e secondo le varie specie legnose, e comprendere tutte le notizie che l'Amministrazione curerà di richiedere, con apposite istruzioni, circa il grado di vegetazione, lo stato fisico e la densità effettiva del soprassuolo legnoso, per averne norma nello esame delle proposte di utilizzazioni o di qualsiasi altra operazione da imprendersi nelle foreste.

Art. 3.

In ciascun registro di consistenza viene formata, in apposita sede, una situazione riepilogativa per valore, la quale deve essere costantemente tenuta in corrente delle variazioni in aumento e in diminuzione.

*Diritti, servitù e azioni considerati come immobili.*

Art. 4.

Sono tenuti in evidenza in appositi inventari i diritti, le servitù e le azioni di pertinenza del demanio forestale, considerati come immobili per l'art. 415 del Codice civile.

Art. 5.

I registri di consistenza e inventari presso la ragioneria del Ministero di agricoltura, industria e commercio e presso gli uffici forestali provinciali sono tenuti separatamente per ciascuna foresta o ciascun fondo cui si riferiscono.

*Beni mobili.*

Art. 6.

I beni mobili di proprietà dell'azienda sono descritti in appositi inventari, e dati in consegna ad agenti responsabili, mediante compilazione di apposito processo verbale.

Art. 7.

Sono descritti in inventari separati i diritti e le azioni considerati come mobili dall'art. 418 del Codice civile.

Art. 8.

Gli inventari dei beni mobili sono compilati con le norme stabilite dal regolamento di contabilità generale per i beni mobili di proprietà dello Stato e devono contenere una recapitolazione distinta per categorie di materie.

Tali recapitolazioni costituiscono il conto del debito da tenersi in evidenza per ciascun consegnatario responsabile.

Art. 9.

Gli inventari dei beni mobili sono redatti in tre esemplari, da conservarsi il primo dal consegnatario, il secondo dall'ufficio nella cui circoscrizione i mobili si trovano, e il terzo dalla ragioneria del Ministero.

Art. 10.

I consegnatari di beni mobili sono personalmente responsabili degli oggetti ricevuti in custodia, e non possono introdurre nei magazzini o in altri luoghi di deposito, nè estrarne cosa alcuna, senza un ordine scritto del capo dell'ufficio dal quale dipendono.

Essi devono tenere in evidenza il materiale di cui rispondono, mediante un registro di entrata e di uscita.

I consegnatari stessi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono rendere annualmente il conto giudiziale della loro gestione, nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento di contabilità generale.

Art. 11.

Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dell'azienda, fatta eccezione pei casi di eseguimento di opere, nei quali i materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche o di oggetti mobili, possono, semprechè non ne sia più conveniente la vendita a pubblici incanti, essere ceduti agli appaltatori, ai sensi dell'art. 58 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e con le cautele in esso stabilite.

Art. 12.

Gli oggetti mobili divenuti inservibili vengono alienati in seguito ad autorizzazione della direzione generale delle foreste.

Le vendite vengono comprovate con verbale, al quale deve essere allegata l'offerta dell'acquirente.

Copia di questi atti deve essere unita ai documenti di scarico del materiale venduto, insieme con la copia della quietanza del versamento eseguito in tesoreria.

Art. 13.

A periodi non maggiori di tre anni deve eseguirsi dagli uffici che custodiscono mobili di proprietà dell'azienda la ricognizione degli oggetti inventariati, col concorso degli agenti consegnatari e dei capi degli uffici predetti.

Di tali verifiche deve essere compilato processo verbale in tre originali, di cui uno deve essere inviato alla ragioneria del Ministero, il secondo viene custodito dal capo dell'ufficio, e il terzo è trattenuto dall'agente consegnatario.

*Variazioni alla consistenza dei beni immobili e mobili di proprietà dell'azienda.*

Art. 14.

Tutti gli aumenti, le diminuzioni e le trasformazioni che si verificano nel valore e nella entità dei beni immobili e mobili dell'azienda devono essere descritti nei registri di consistenza e negli inventari.

A tale effetto gli uffici cui spetta accertare le variazioni suddette devono provvedere all'immediato loro annotamento nei propri registri e presentare alla fine di ciascun esercizio finanziario alla ragioneria del Ministero la situazione dei beni, così immobili come mobili, posti sotto la loro giurisdizione.

TITOLO III.

## Contratti e servizi in economia

*Contratti.*

Art. 15.

Le condizioni di vendita e di affitto dei prodotti e dei beni di proprietà del demanio forestale di Stato sono stabilite nei quaderni d'oneri preventivamente approvati dalla Direzione generale delle foreste.

Dalla stessa Direzione generale sono predisposti gli schemi dei verbali di aggiudicazione e di consegna, e dei contratti da stipularsi nell'interesse del demanio forestale di Stato.

Art. 16.

Per la stipulazione, per l'approvazione e per la esecuzione dei contratti, nell'interesse del demanio forestale, sono da osservare le norme stabilite dalla legge e dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, salve le eccezioni autorizzate dall'art. 19 della legge, che deferiscono al Consiglio superiore delle acque e foreste, anzichè al Consiglio di Stato, l'esame dei progetti di contratto, di importo non superiore a L. 100,000; delle proposte di rescissione dei contratti già stipulati entro i detti limiti, e delle proposte di inapplicabilità parziale o totale di clausole penali; e salve le altre eccezioni disposte dagli articoli 20 e 21 della legge medesima, per la vendita a partiti privati delle piante non abbattute e dei prodotti legnosi allestiti in economia, e per la fornitura alle Amministrazioni dello Stato del legname e degli altri prodotti boschivi loro occorrenti.

Art. 17.

Pei contratti riguardanti prodotti di rapido deterioramento e la cui utilizzazione non può protrarsi senza danno per l'azienda, è in facoltà del ministro di autorizzarne l'immediata esecuzione, prima ancora che sia registrato alla Corte dei conti il decreto di approvazione.

Art. 18.

Gl'incanti e le private licitazioni sono tenuti di regola presso gli ispettorati forestali di ripartimento o presso gli uffici distrettuali, quando motivi speciali di convenienza per l'azienda lo richiedano.

La Direzione generale delle foreste designa gli ufficiali delegati a ricevere i contratti.

Art. 19.

In speciale registro sono tenuti in evidenza i contratti attivi e passivi in vigore, con l'indicazione della data di stipulazione, del decreto di approvazione e della relativa durata, dell'oggetto e dell'importo di ciascun contratto.

*Servizi in economia.*

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione designa i lavori da eseguirsi in

economia direttamente o col sistema dei cottimi fiduciari, nell'interesse dell'azienda, di cui nell'art. 20 della legge.

Lo stesso Consiglio designa altresì per quali terreni ed opifici di proprietà dell'azienda si debba adottarne la gestione in via economica.

I lavori da eseguirsi in economia riguardano particolarmente:

a) l'impianto, ampliamento e governo dei vivai forestali;

b) le operazioni di coltura e governo delle foreste dell'azienda;

c) il taglio delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti delle foreste stesse;

d) l'impianto e il mantenimento di segherie ed altri opifici e dei mezzi di trasporto dei prodotti boschivi;

e) le opere di rinsaldamento e di sistemazione dei corsi di acqua che interessano le foreste dell'azienda.

Possono inoltre farsi ad economia, previa autorizzazione della Direzione generale delle foreste:

a) le spese per provvista di semi e piante per le colture nelle foreste demaniali o per la distribuzione gratuita a privati ed enti morali;

b) le spese per acquisto di mobili, strumenti ed attrezzi diversi e per riparazione e mantenimento degli stessi;

c) le spese di cancelleria e stampati per l'azienda, in quanto non siano assunte dall'economato generale; di illuminazione e di riscaldamento degli uffici esecutivi e degli alloggi del personale addetto all'Amministrazione e custodia delle foreste demaniali;

d) le associazioni ai giornali tecnici ed altre opere che interessano il servizio forestale.

Art. 21.

Nelle proposte per la esecuzione di spese ad economia dev'essere indicata la causa per la quale le spese stesse devono aver luogo, la somma a cui presumibilmente esse possono ammontare e le ragioni per le quali si creda preferibile il sistema ad economia a quello dell'appalto, quando, attesa la loro natura, questo sia possibile.

Ove tali spese eccedano la somma di lire trecento, e non siano nel novero di quelle indicate alla lettera d) dell'articolo precedente, la proposta deve essere accompagnata da una perizia estimativa dei lavori e delle forniture da eseguirsi.

Art. 22.

Nei casi straordinari, in cui convenga fare ad economia spese non previste dal presente regolamento, si osservano parimente le disposizioni contenute nell'art. 21.

In questi casi alla proposta deve essere sempre unita la perizia indicata nel primo capoverso dell'articolo stesso, qualunque sia la somma a cui ascende la spesa.

Art. 23.

La direzione dei lavori ad economia è affidata di regola ai sotto-ispettori preposti ai distretti o agli uffici speciali, sotto la vigilanza e il controllo dell'Ispettore capo del ripartimento.

La erogazione dei fondi anticipati per provvedere a tali lavori dovrà essere giustificata, oltre che nei modi prescritti dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, colla dimostrazione dell'impiego dei materiali e della mano d'opera.

*Collaudazione dei lavori e delle forniture.*

Art. 24.

Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto od in economia sono soggetti a collaudazione.

La Direzione generale delle foreste designa gli ufficiali dai quali le collaudazioni devono essere eseguite.

Quando i lavori superino l'importo di L. 12,000, l'atto di collaudo non può essere eseguito dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata la esecuzione dei lavori stessi.

Art. 25.

Per la direzione, l'esecuzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori concernenti il demanio forestale sono osservate le norme prescritte dal regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, per le opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici, in quanto siano conciliabili con l'ordinamento e con le esigenze speciali dell'azienda.

TITOLO IV.

## Convenzioni fra l'azienda del demanio forestale e le Amministrazioni dello Stato

Art. 26.

A richiesta delle Amministrazioni dello Stato, l'azienda del demanio forestale è autorizzata a fornire il legname e gli altri prodotti boschivi alle medesime occorrenti pei bisogni dei pubblici servizi, a condizioni tali da conciliare equamente gli interessi dell'azienda stessa e quelli delle Amministrazioni richiedenti.

Per tali forniture vengono stipulate apposite convenzioni, da sottoporsi all'esame preventivo del Consiglio di Stato, dopo sentiti il Consiglio di amministrazione, nell'interesse del demanio forestale, e i competenti corpi consultivi per le Amministrazioni contraenti.

Art. 27.

Tranne nei casi di assoluta urgenza, da riconoscersi dalla Direzione generale delle foreste, le condizioni delle singole forniture vengono proposte da commissioni costituite da un membro del Consiglio di amministrazione dell'azienda, da un membro del comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste e da un ispettore superiore forestale.

Art. 28.

Le Amministrazioni chiedenti forniture all'azienda del demanio forestale devono dichiarare a carico di quali capitoli del loro bilancio graveranno le spese relative, accompagnando la richiesta con attestazione del capo ragioniere, dalla quale risulti l'esistenza dei fondi necessari per far fronte alle spese stesse.

Senza tale dichiarazione, è vietato all'azienda del demanio forestale di dar corso alle domande di forniture.

Art. 29.

Nella relazione annuale che la Direzione generale pubblica sulla situazione generale dell'azienda, a norma dell'art. 48, viene fatta una particolareggiata esposizione delle convenzioni stipulate per le forniture di cui all'articolo precedente, in modo da mettere in evidenza i criteri seguiti nello stabilire le condizioni delle forniture stesse.

TITOLO V.

## Gestione finanziaria e patrimoniale dell'azienda

*Anno finanziario.*

Art. 30.

L'anno finanziario per l'azienda del demanio forestale incomincia col 1° luglio e termina al 30 giugno dell'anno seguente.

Art. 31.

L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese autorizzate col bilancio, e negli altri modi legali, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio, in conseguenza dell'esercizio del bilancio e delle altre cause indipendenti da esso.

Art. 32.

Le contabilità dell'azienda fanno capo a due conti generali:

a) il conto del bilancio;

b) il conto del patrimonio.

*Conto del bilancio.*

Art. 33.

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

2° le spese impegnate nello stesso periodo di tempo;

3° le riscossioni, i versamenti e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

*Conto del patrimonio.*

Art. 34

Sono materia del conto del patrimonio del demanio forestale il valore degli immobili, giusta i relativi stati di consistenza, e quello dei mobili, prodotti, materiali e altri valori di proprietà della azienda, risultanti dagli inventari; i crediti e i debiti dell'azienda stessa e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per qualunque altra causa.

Art. 35

Le operazioni aventi per effetto di accertare entrate, impegnare spese, effettuare riscossioni ed eseguire pagamenti in conto dell'esercizio, si compiono entro il 30 giugno. Perciò tutti i conti relativi all'esercizio finanziario si chiudono con le operazioni eseguite in quel giorno.

*Bilancio di previsione.*

Art. 36.

Il bilancio di previsione del demanio forestale si compone dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa.

Esso reca distinte in articoli le voci di entrata e di spesa afferenti i vari servizi dell'azienda.

Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa va annessa una tabella di ripartizione degli stanziamenti di ciascun articolo tra le foreste e i fondi cui gli stanziamenti stessi si riferiscono, da servire di base per la compilazione del bilancio di ciascuna foresta o di ciascun fondo, e dei relativi rendiconti.

Art. 37.

La ragioneria del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, in base alle proposte della Direzione generale delle foreste, compila gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, che vengono poscia sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Essi sono presentati al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 38.

Tutte le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, riflettenti la struttura dei bilanci di previsione, i termini e la procedura per la loro compilazione e presentazione al Parlamento, sono estese al bilancio del demanio forestale, in quanto non venga diversamente stabilito dalla legge, dal regolamento generale e dal presente regolamento speciale.

*Categorie di bilancio.*

Art. 39.

Le entrate e le spese dell'azienda forestale sono classificate nelle seguenti categorie:

1° entrate e spese effettive;

2° movimenti di capitali;

3° operazioni per conto di terzi;

4° partite di giro.

*Storni di fondi.*

Art. 40.

Su proposta del Consiglio di amministrazione, il ministro di agricoltura, industria e commercio, con suo decreto da comunicarsi al Ministero del tesoro e da registrarsi dalla Corte dei conti, ha facoltà di stornare fondi da un articolo all'altro del bilancio dell'azienda.

Art. 41.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione può essere modificata la ripartizione delle assegnazioni di ciascun articolo tra le foreste e i fondi amministrati dall'azienda.

*Fondo di riserva.*

Art. 42.

Per provvedere alle deficienze delle assegnazioni dei singoli articoli del bilancio e a nuove occorrenze del bilancio, non prevedute nello stato di previsione della spesa, è iscritto un fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese.

La dotazione del detto fondo di riserva è costituita da uno stanziamento iniziale stabilito con la legge del bilancio, e può essere aumentata, durante l'esercizio, con prelevamenti dal fondo che al 30 giugno dell'esercizio precedente risultava a credito dell'azienda sul conto corrente fruttifero, istituito dall'art. 15 della legge.

L'iscrizione delle somme portate come sopra in aumento al fondo di riserva è autorizzata con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, dopo avvenuta la presentazione al Parlamento del rendiconto consuntivo dell'esercizio scaduto.

Art. 43.

I prelevamenti dal fondo di riserva sono eseguiti con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'azienda.

*Aumenti alle assegnazioni complessive del bilancio.*

Art. 44.

Gli ulteriori stanziamenti che si rendessero necessari per i servizi del demanio forestale, oltre l'assegnazione complessiva dello stato di previsione della spesa, devono essere autorizzati con legge speciale.

*Rendiconto consuntivo.*

Art. 45.

Il rendiconto consuntivo dell'azienda presenta i risultati della gestione annua, in confronto con le assegnazioni stabilite nel bilancio di previsione per ciascun articolo e per ciascuna foresta.

Esso deve essere illustrato da tutte le notizie occorrenti a mettere in evidenza così i risultati contabili come quelli economici ottenuti dalla gestione generale dell'azienda, e da quella particolare di ciascuna foresta.

Art. 46.

Il rendiconto consuntivo è diviso in due parti, comprendenti l'una le operazioni di bilancio e l'altra le variazioni della sostanza patrimoniale.

Esso è compilato dalla ragioneria del Ministero di agricoltura, industria e commercio e sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione e poscia presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato, nei modi e termini indicati dalla legge e dal regolamento di contabilità generale.

Art. 47.

Il rendiconto consuntivo deve avere a corredo:

1° la dimostrazione delle spese di personale sostenute nell'esercizio, per conto del demanio forestale, a carico del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

2° la situazione al 30 giugno, vistata dall'Amministrazione generale della Cassa depositi e prestiti, del conto corrente fruttifero

di cui all'art. 88, con una dimostrazione riassuntiva delle operazioni di accreditamento e di addebitamento eseguite nell'esercizio;

3° la situazione patrimoniale delle singole foreste demaniali, con la indicazione delle operazioni di bilancio e delle mutazioni patrimoniali rispettivamente avvenute nell'esercizio;

4° la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

A partire dall'esercizio 1912-913 sarà allegata al rendiconto consuntivo anche la dimostrazione dell'aumento degli utili del bilancio, accertati ogni anno per ciascuna foresta demaniale, in confronto con quelli del precedente esercizio, e la indicazione della somma da ripartirsi, in ragione del 5 per cento dell'aumento suddetto, per gratificazioni al personale, ai sensi dell'art. 36 della legge, avuto riguardo esclusivamente alla parte ordinaria del bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario.

Art. 48.

La Direzione generale delle foreste, contemporaneamente alla presentazione del rendiconto consuntivo, pubblica una relazione sulla situazione generale dell'azienda e su quella speciale di ciascuna foresta, dando notizia dei progressi ottenuti nei rimboscamenti e nel miglioramento dei fondi, e del programma tecnico, amministrativo ed economico dell'Amministrazione, inteso a rivendicare alla coltura silvana i terreni del demanio forestale di Stato

Nella stessa relazione viene dato annualmente ragguaglio delle operazioni compiute per i rimboschimenti e i rinsaldamenti di bacini montani eseguiti ai termini dell'art. 23 della legge.

*Residui attivi e passivi.*

Art. 49.

Le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale, relative alla determinazione e alle variazioni dei residui attivi e passivi, sono estese alle analoghe operazioni del demanio forestale.

Art. 50.

I residui attivi vengono eliminati con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti nei seguenti casi:

*a*) quando risultino in tutto o in parte inesistenti, per la seguita legale estinzione, o perchè indebitamente liquidati;

*b*) quando ne sia legalmente dilazionata la scadenza; nel qual caso il decreto di eliminazione dal conto del bilancio deve disporne la contemporanea iscrizione nel conto del patrimonio.

*Reintegrazioni.*

Art. 51.

Le somme pagate sopra un articolo del bilancio in conto competenza, che durante l'esercizio vengano restituite all'azienda del demanio forestale, possono essere ristabilite in aumento al fondo stanziato per l'articolo medesimo.

Se nel corso dell'esercizio avvenga la restituzione di somme pagate negli esercizi precedenti, la reintegrazione viene fatta al corrispondente articolo, in conto residui.

Le reintegrazioni sono autorizzate mediante decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio, da registrarsi alla Corte dei conti, e vengono ratificate con la legge d'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio in cui sono eseguite.

*Entrate.*

Art. 52.

Le entrate del demanio forestale sono costituite:

*a*) dalle assegnazioni iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, destinate per il servizio forestale, sotto deduzione delle spese per stipendi e assegni fissi al personale, gravanti direttamente sul bilancio dello Stato;

*b*) dal maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili, eccedente la entrata di L. 600,000, da versarsi dal Ministero del tesoro;

*c*) dal maggior reddito delle foreste demaniali, già amministrate dal Ministero delle finanze, in confronto al loro provento medio accertato nel biennio 1908-909 e 1909-910, da versarsi dal Ministero del tesoro;

*d*) dal provento delle oblazioni e delle pene pecuniarie riscosse dallo Stato per le contravvenzioni forestali, da versarsi dal tesoro al demanio forestale, sotto deduzione del quarto spettante agli agenti scopritori;

*e*) dalle indennità annue che il Ministero dei lavori pubblici è tenuto a pagare, a norma delle leggi generali e speciali sulle sistemazioni idraulico-forestali, ai proprietari, nel caso in cui i relativi terreni vengano acquistati o espropriati dall'azienda;

*f*) dai redditi di eventuali dotazioni e lasciti;

*g*) dalle entrate diverse riguardanti la gestione e la finalità dell'azienda.

Art. 53.

Sono imputate alla categoria del « Movimento di capitali »:

*a*) le somme introitate per anticipazioni o mutui ottenuti dall'azienda presso Istituti di credito, ai sensi dell'art. 17 della legge;

*b*) le somme introitate per anticipazioni eseguite dalle provincie per i rimboscamenti e i rinsaldamenti di bacini montani, agl effetti dell'art. 23 della legge.

Art. 54.

Sono imputate alla categoria « Operazioni per conto dei terzi » le entrate ricavabili dai terreni appartenenti ai demani comunali delle provincie napolitane e siciliane, affidati in gestione all'azienda forestale, ai termini dell'art. 24 della legge.

Art. 55.

Le somme che per qualsiasi titolo sono dovute al demanio forestale devono essere integralmente versate nelle tesorerie dello Stato e a cura delle medesime passate al conto corrente aperto a favore dell'azienda presso la Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 15 della legge.

Art. 56.

I versamenti delle assegnazioni iscritte nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di cui alla lettera *a*) dell'art. 52, sono eseguiti in due rate, nei mesi di luglio e di gennaio.

I versamenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dello stesso art. 52 e quelli relativi ai prelevamenti sugli avanzi eventuali del bilancio generale dello Stato, di cui all'art. 35 della legge, sono fatti subito dopo la comunicazione alla Direzione generale delle foreste del decreto del ministro del tesoro, col quale i fondi stessi risultano assegnati.

Tutti gli altri versamenti vengono eseguiti all'atto dell'introito dei proventi dell'azienda, effettuati dalle sezioni di tesoreria provinciale.

Art. 57.

I versamenti da eseguirsi a favore del demanio forestale devono essere accompagnati da apposito ordine d'incasso, rilasciato dalla Direzione generale delle foreste, o dagli Ispettori dirigenti gli uffici ripartimentali, su modulo da staccarsi da registro a madre e figlia.

Si omette il rilascio del suddetto ordine d'incasso per la riscossione delle entrate di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) dell'art. 52 e per le reintegrazioni da farsi ai sensi dell'articolo 51.

Art. 58.

Tutti i versamenti eseguiti presso le sezioni di R. tesoreria pro-

vinciale, per conto del demanio forestale sono nello stesso giorno commutati in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa dei depositi e prestiti, per essere accreditati al conto corrente fruttifero fra la Cassa depositi e prestiti e l'azienda del demanio forestale.

Ad ogni causale di versamento deve corrispondere apposito vaglia del tesoro, e tutti i vaglia vengono in giornata trasmessi direttamente dalle Delegazioni del tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti, che provvede alla loro riscossione.

Alla parte versante è consegnata una dichiarazione di rilascio di vaglia, contenente tutte le caratteristiche del vaglia emesso staccata da apposito bollettario a madre e figlia.

Art. 59.

Per i versamenti nella tesoreria centrale, da farsi su ordine di incasso emesso dalla Direzione generale delle foreste, il tesoriere centrale rilascia al versante una dichiarazione di versamento, recante l'indicazione della quietanza di entrata, la quale viene spedita alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 60.

Le entrate provenienti dagli interessi, dal rimborso e dalla vendita di titoli fruttiferi e quelle derivanti dalla liquidazione degli interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, vengono accertate e riscosse per cura della Cassa stessa, che le accredita nel conto corrente fruttifero.

*Annullamento di crediti.*

Art. 61.

L'annullamento dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili è disposto dalla Direzione generale delle foreste, previo il conforme parere della R. avvocatura erariale, con decreto da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Se i crediti superano, singolarmente, le lire 8000, il decreto di annullamento deve emettersi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e deve essere preceduto, oltre che dal parere della R. avvocatura erariale, anche dal conforme voto del Consiglio di Stato.

*Spese.*

Art. 62.

Le spese gravanti sul bilancio dell'azienda forestale comprendono:

1° tra le spese effettive ordinarie:

*a*) i canoni e le altre annualità passive;

*b*) i fitti;

*c*) l'amministrazione, coltivazione e governo della foreste dell'azienda;

*d*) l'incoraggiamento della silvicoltura e dell'alpicoltura (premi; sussidi; concorsi per rimboschimenti e mantenimento delle colture forestali e per la creazione, sistemazione e godimento dei pascoli e prati naturali montani; distribuzione di piante e semi; governo dei vivai);

*e*) l'applicazione delle leggi forestali e la statistica delle foreste;

*f*) l'istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di perfezionamento); ricerche e studi silvani;

*g*) il rimborso al tesoro delle spese di personale sostenute dal bilancio del Ministero di agricoltura per i servizi del demanio forestale;

*h*) le spese accessorie per il personale (compensi, indennità, trasporti di fornitura viveri, servizio sanitario, riscaldamento e illuminazione degli alloggi);

*i*) le gratificazioni al personale, da prelevarsi sull'aumento degli utili del bilancio di ciascuna foresta, a' termini dell'articolo 36 della legge;

*k*) le spese diverse ed eventuali.

2° tra le spese effettive straordinarie:

*a*) l'acquisto ed espropriazioni di terreni e boschi per l'ampliamento del demanio forestale;

*b*) i lavori di rimboscamento, di rinsaldamento e di sistemazione montana;

*c*) la costruzione di strade e fabbricati e altre opere e l'impianto di opifici nelle foreste dell'azienda;

*d*) l'impianto e ampliamento di vivai forestali;

*e*) l'impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi.

3° tra le spese da imputarsi alla categoria del movimento dei capitali:

*a*) le quote di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui ottenuti dalla azienda presso Istituti di credito, ai sensi dell'articolo 17 della legge;

*b*) le quote di rimborso alle provincie delle anticipazioni fatte dalle stesse per i rimboscamenti e rinsaldamenti di bacini montani, agli effetti dell'articolo 23 della legge;

*c*) gli investimenti dei sopravanzi di gestione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

4° tra le spese da imputarsi alla categoria operazioni per conto dei terzi:

*a*) le spese di gestione dei terreni boscati o suscettibili di miglioramento forestale, appartenenti ai demani comunali delle provincie napolitane e siciliane, affidati all'azienda forestale, ai termini dell'articolo 24 della legge;

*b*) le somme costituenti il reddito netto dei terreni di cui alla precedente lettera, da devolversi ai comuni proprietari dei terreni di cui sopra.

Art. 63.

Le somme di cui all'ultima lettera dell'articolo precedente vengono versate dall'azienda forestale alla Cassa depositi e prestiti, mediante costituzioni di speciali depositi amministrativi intestati ai comuni cui spettano, per essere erogate a beneficio delle popolazioni, nei modi da stabilirsi, caso per caso, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

*Gestione dei fondi di bilancio.*

Art. 64.

La gestione dei fondi assegnati allo stato di previsione della spesa dell'azienda è affidata alla direzione generale delle foreste, che la esercita direttamente o per mezzo degli uffici dipendenti, in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento, e, in quanto da esse non si scostino, secondo le norme della legge e del regolamento di contabilità generale, sotto l'autorità del ministro di agricoltura, industria e commercio e sotto la vigilanza del Consiglio di amministrazione.

*Ordinazione delle spese a carico del demanio forestale.*

Art. 65.

Le spese a carico del demanio forestale sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sotto riserva dell'approvazione del ministro.

Il Consiglio medesimo può delegare al direttore generale la facoltà di ordinare spese a carico dell'azienda, sempre sotto riserva dell'approvazione del ministro, nei casi e nei limiti che verranno dal Consiglio stesso stabiliti.

Art. 66.

Nei casi di urgenza, il direttore generale può impegnare od ordinare spese, anche oltre le facoltà concessegli dal Consiglio d'amministrazione, salvo a riferirne al Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

In questi casi, gli atti che impegnano o che ordinano la spesa, devono portare il *visto* del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 67.

Quando il Consiglio di amministrazione non accolga le proposte

di spese presentate dal direttore generale delle foreste, le spese stesse possono essere egualmente impegnate ed ordinate, mediante decreto motivato del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 68.

Sono applicabili alle spese del demanio forestale tutte le procedure stabilite dal regolamento di contabilità generale, e da qualsiasi altro atto, per la denuncia e la registrazione degli impegni.

*Vigilanza sugli impegni.*

Art. 69.

Le funzioni affidate dal Regio decreto 4 gennaio 1897, n. 2, alle commissioni di vigilanza sugli impegni sono esercitate, per il demanio forestale, dal Consiglio d'amministrazione dell'azienda.

*Decretazione delle spese.*

Art. 70.

I pagamenti di somme a carico del bilancio del demanio forestale sono ordinati dal direttore generale o da un suo delegato.

La delegazione deve risultare da decreto del direttore generale, veduto dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, registrato alla Corte dei conti e comunicato in copia alla Cassa dei depositi e prestiti.

*Ammissione a pagamento dei mandati.*

Art. 71.

I mandati di pagamento emessi per conto del demanio forestale, dopo registrati dalla Corte dei conti, vengono inviati all'amministrazione generale della cassa depositi e prestiti.

Questa, accertato che i mandati emessi non eccedano le disponibilità del conto corrente fruttifero, ammette i mandati a pagamento, apponendovi il visto, e li trasmette poscia alle tesorerie.

*Specie dei titoli di spesa.*

Art. 72.

Al pagamento delle spese per conto del demanio forestale si provvede:

a) con mandati diretti, individuali o collettivi, emessi dalla Direzione generale delle foreste;

b) con buoni su mandati a disposizione;

c) con mandati di anticipazione.

L'emissione dei mandati a disposizione e di anticipazione, e la erogazione delle spese da eseguirsi sui mandati medesimi sono subordinate alle stesse norme e agli stessi limiti prescritti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale.

Art. 73.

I mandati a disposizione e di anticipazione vengono intestati ai capi degli uffici compartimentali, di ripartimento o distrettuali, o anche ai dirigenti di uffici speciali, secondo le particolari esigenze dei servizi cui devesi provvedere, e in conformità delle norme da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 74.

I rendiconti delle spese pagate su mandati a disposizione o di anticipazione per conto del demanio forestale, e le relative operazioni di discarico sono disciplinate dalle stesse norme stabilite dal regolamento di contabilità generale.

*Commutazione dei mandati in vaglia del tesoro.*

Art. 75.

I mandati che, per qualsiasi ragione non possono o non debbano essere pagati, vengono rinviati alla Direzione generale delle foreste che, mediante attergato, ne dispone la commutazione in vaglia del tesoro a favore della Cassa depositi e prestiti.

I mandati così attergati vengono trasmessi alla Corte dei conti, che, presane nota nelle proprie scritture, vi appone il «*visto*» e li spedisce alla Cassa depositi e prestiti per l'invio alla Tesoreria.

Art. 76.

I mandati a disposizione e quelli di anticipazione, sui quali sopravanzino fondi disponibili che non occorra più erogare, possono in ogni tempo dell'anno, in seguito ad ordine della Direzione generale delle foreste, essere passati in uscita dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale per l'intiero loro ammontare, contro emissione di vaglia del tesoro per l'importo delle somme sopravanzate.

Vengono in egual modo commutati in vaglia del tesoro, a cura degli ufficiali delegati, i buoni emessi su mandati a disposizione, che per qualsiasi motivo non debbano essere pagati.

Le commutazioni di cui sopra vengono annotate nei registri della Direzione generale delle foreste e in quelli degli ufficiali delegati, previa scambievole comunicazione delle operazioni eseguite.

*Operazioni di chiusura.*

Art. 77.

I mandati diretti, individuali o collettivi, e i mandati a disposizione o di anticipazione, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 30 giugno, e rimasti intieramente insoluti durante l'esercizio medesimo, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purchè ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, e semprechè permangano le cause che hanno determinata la loro emissione e non siasi verificata la prescrizione del credito.

A tale scopo le Delegazioni del tesoro, per le sezioni di Regia tesoreria provinciale, e l'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale, la sera del 30 giugno di ogni anno accertano l'esistenza dei mandati rimasti compiutamente inestinti; compilano e trasmettono non più tardi del 5 luglio alla ragioneria del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un elenco dei suddetti mandati indicando per ciascuno il numero, l'esercizio, l'articolo e la somma lorda, il cognome e il nome del titolare, se si tratti di mandati individuali, o quello del primo intestato, seguito dalle parole «*ed altri*» se collettivo, e infine la qualifica del funzionario delegato, se si tratti di mandati a disposizione o di anticipazione.

Le Delegazioni del tesoro, con la guida dei propri registri, provvedono anche ad accertare l'esistenza dei mandati diretti presso gli agenti pagatori fuori del capoluogo di provincia.

Tutti i detti mandati sono, per cura delle Delegazioni del tesoro, imputati ai residui del nuovo esercizio.

Art. 78.

La ragioneria del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ricevuto l'elenco, di cui al precedente articolo, procede al trasporto dei mandati dalle scritture dell'esercizio scaduto in quelle dell'esercizio successivo, imputandoli ai residui e riportando la indicazione della nuova imputazione sull'elenco anzidetto e sulla copia del medesimo da inviarsi alla Corte dei conti.

Art. 79.

I mandati di qualsiasi specie, rimasti in parte inestinti al 30 giugno, sono nello stesso giorno registrati in uscita per l'intero loro ammontare lordo, e, per la somma ancora dovuta, è emesso vaglia del tesoro da spedirsi alla Cassa dei depositi e prestiti.

A tale scopo le Delegazioni del tesoro, per le sezioni di R. tesoreria provinciale, e l'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale compilano e trasmettono alla ragioneria del Ministero, non più tardi del 5 luglio, un prospetto, nel quale è indicato l'ammontare del mandato, la somma pagata, la somma rimasta da pagare, e il corrispondente vaglia del tesoro emesso.

Pei mandati collettivi, parzialmente inestinti, nell'elenco sono indicate le somme dovute ad ogni creditore, con l'avvertenza se esse furono pagate oppure no; e, in quest'ultimo caso, aggiungendo la indicazione del vaglia del tesoro emesso.

Copia del suddetto prospetto è trasmessa dalla ragioneria del Ministero alla Corte dei conti, dopo eseguite le necessarie verificazioni e registrazioni.

Quando si tratti di mandati a disposizione o di anticipazione, una seconda copia del suddetto prospetto è pure trasmessa dalla ragioneria del Ministero al funzionario delegato, perchè ne verifichi l'esattezza e ne annoti le risultanze nei propri registri.

*Ritenute.*

Art. 80.

Le ritenute sui pagamenti di spesa a carico del demanio forestale sono eseguite conformemente alle disposizioni del regolamento sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

*Atti aventi per iscopo di impedire o di trattenere il pagamento delle somme dovute dal demanio forestale.*

Art. 81.

Nei casi dalla legge permessi, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dal demanio forestale, e qualunque atto avente per iscopo di impedire o trattenere il pagamento delle somme medesime, debbono essere notificate nelle forme legali ordinarie al direttore generale delle foreste.

Quando questi, al ricevimento della notificazione, abbia già emesso l'ordine di pagamento, gli atti di cui sopra non hanno efficacia se non vengono anche notificati all'ufficiale pagatore, semprechè il pagamento non sia già avvenuto.

Se gli atti menzionati nel primo comma del presente articolo siano stati notificati ad altre Amministrazioni, queste debbono trasmetterli al direttore generale delle foreste, quando non contengano citazione.

Ove contengano citazione, ne trasmettono copia insieme con una copia della dichiarazione di quantità, che fanno emettere in giudizio, preferibilmente per mezzo dell'avvocatura erariale, enunciando in essa le irregolarità della notificazione.

Art. 82.

Qualora con gli atti indicati nel precedente articolo, si vogliano colpire somme al cui pagamento provvedono i funzionari delegati con i fondi loro forniti mediante mandati a disposizione o di anticipazione, la notificazione deve essere fatta al funzionario delegato e all'ufficiale pagatore, quando, trattandosi di mandati a disposizione, il buono sia stato già emesso.

Art. 83.

Gli ufficiali pagatori, che ricevono gli atti indicati nei precedenti articoli, sospendono il pagamento delle somme alle quali gli atti stessi si riferiscono e li inviano al direttore generale delle foreste, a mezzo della rispettiva Delegazione del tesoro, ovvero a mezzo del funzionario delegato, se si tratti di buoni su mandati a disposizione.

Parimente il funzionario delegato invia al direttore generale delle foreste gli atti notificatigli per somme pagabili da lui direttamente con mandati di anticipazione.

Art. 84.

Il direttore generale delle foreste, ricevuta notificazione di atti di impedimento, ordina o conferma, nei casi di cui al precedente articolo, la sospensione del pagamento delle somme relative, quando gli atti stessi dipendano da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o da altro titolo legale; parimente, quando si tratti di delegazioni o cessioni valide e in forma autentica, provvede perchè le somme vengano pagate agli aventi diritto.

Negli altri casi gli atti rimangono privi di effetto nei riguardi del demanio forestale.

*Contabilità mensili delle tesorerie.*

Art. 85.

Entro il giorno 5 di ciascun mese le sezioni di R. tesoreria provinciale compilano e trasmettono alla ragioneria del Ministero:

*a*) un elenco dei vaglia del tesoro emessi in commutazione delle somme versate nel mese precedente per conto del demanio forestale;

*b*) un elenco in cui sono descritti, distintamente per ogni articolo del bilancio del demanio forestale, i mandati emessi dalla Direzione generale delle foreste e pagati nel mese precedente.

Entro lo stesso termine, l'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale, trasmette alla Direzione generale delle foreste un elenco delle quietanze emesse per i versamenti direttamente eseguiti alla tesoreria medesima per conto del demanio forestale.

Art. 86.

Non più tardi del giorno 5 di ogni mese le sezioni di R. tesoreria provinciale compilano un elenco dei buoni pagati nel mese precedente sopra mandati a disposizione, distintamente per ogni articolo, e lo trasmettono al funzionario delegato che ha emesso i buoni.

Art. 87.

Le contabilità mensili delle tesorerie riguardanti il demanio forestale sono compilate nei modi e termini prescritti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

TITOLO VI.

## Conto corrente con la Cassa dei depositi e dei prestiti

Art. 88.

È aperto un conto corrente fruttifero fra l'azienda del demanio forestale e la Cassa dei depositi e prestiti, ai termini dell'articolo 15 della legge.

Esso è accreditato delle somme che per qualsiasi titolo vi affluiscono, ed è addebitato dell'importo dei titoli di spesa ammessi a pagamento dalla Cassa dei depositi e prestiti.

L'interesse è liquidato al saggio stabilito per i depositi volontari presso la Cassa suddetta, con decorrenza dal trentunesimo giorno dalla data dell'accreditamento in conto corrente delle somme riscosse, e, dal giorno dell'ammissione a pagamento dei mandati, per le somme pagate.

Semestralmente è portata a credito del conto medesimo la differenza fra gli interessi attivi e quelli passivi.

Art. 89.

Non più tardi del giorno 10 di ogni mese, la Cassa dei depositi e dei prestiti trasmette alla Direzione generale delle foreste un estratto del conto corrente di cui all'articolo precedente, nel quale estratto sono indicate tutte le somme introitate e pagate nel mese precedente ed è messo in evidenza il fondo di Cassa risultante alla fine del mese.

Art. 90.

Le somme disponibili nel conto corrente di cui all'articolo 88, che il Consiglio d'amministrazione ritenga eccedenti alle esigenze del servizio, debbono essere investite in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, da acquistarsi, su richiesta della Direzione generale delle foreste, per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti.

I titoli così acquistati e gli altri che, per qualsiasi motivo pervengono al patrimonio del demanio forestale, sono custoditi dalla Cassa dei depositi e dei prestiti, con esenzione da ogni tassa di custodia.

Art. 91.

Alle rispettive scadenze, la Cassa dei depositi e dei prestiti cura la puntuale riscossione delle rate d'interessi maturate sui titoli che essa tiene in custodia, nonchè il rimborso del capitale dei titoli redimibili sorteggiati, versando le somme riscosse al conto corrente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il presidente del Consiglio dei ministri*
LUZZATTI.
*Il ministro d'agricoltura, industria e commercio*
RAINERI.
*Il ministro del tesoro*
TEDESCO.

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 3 giugno 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Collesano (Palermo).*

SIRE!

Un'inchiesta eseguita nello scorso settembre mise in luce varie irregolarità nell'Amministrazione di Collesano.

Contestati gli addebiti, non fu possibile ottenere le deduzioni dell'Amministrazione, e solo un assessore e un consigliere s'incaricarono di confutarli, con asserzioni che più ampie indagini recentemente compiute han dimostrato infondate, confermando le risultanze della precedente inchiesta ed accertando altre e non meno gravi irregolarità.

Lo sperpero del pubblico danaro ha dissestato in pochi anni la finanza, della quale però, il bilancio non rispecchia l'effettiva situazione, non venendo mai presi in esame i residui.

Non del tutto regolare è il funzionamento della tesoreria, e vengono talvolta anticipati i pagamenti, senza regolari mandati, su appunti od anche su richiesta verbale degli amministratori. Molte deliberazioni furono eseguite senza che fossero munite del prescritto visto. Senza deliberazione di sorta furono eseguiti importanti lavori pubblici. Non si curò l'osservanza delle norme prescritte nella gestione in economia di taluni servizi.

Locali del comune sono affittati senza regolare contratto o abbandonati. Concessioni di suolo fatte gratuitamente senza alcuna norma che valga ad evitare favoritismi. Con criteri partigiani è applicata la tassa sul bestiame. La tassa di esercizi, obbligatoria perchè il comune eccede il limite legale della sovrimposta, è prevista in bilancio per una somma irrisoria, che non viene, poi, riscossa.

Deficienze ed abusi furono, altresì, rilevati nei pubblici servizi, specialmente nell'igiene, nelle scuole, nella polizia urbana e rurale e nella polizia mortuaria.

In pessime condizioni è l'archivio. Nan impiantata secondo le disposizioni del 1901 l'anagrafe.

Un eccezionale provvedimento si appalesa, nelle esposte condizioni, necessario per ricondurre l'azienda a normale funzionamento, accertare le responsabilità degli amministratori e ricondurre negli animi, vivamente eccitati, della popolazione, la calma e la fiducia, che sole renderebbero possibile l'avvento di una rappresentanza più sollecita del pubblico interesse.

In conformità, pertanto, al parere espresso nell'adunanza del 26 maggio scorso dal Consiglio di Stato, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Collesano, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Ferdinando Perricone è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 3 giugno 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vicovaro (Roma).*

SIRE!

Un anormale stato di cose si protrae da lungo tempo nell'Amministrazione comunale di Vicovaro, a causa specialmente di un profondo dissidio fra l'Amministrazione e il segretario, e più volte dovettero inviarsi nel comune commissari prefettizi per il disbrigo di affari trascurati.

Un'inchiesta recentemente eseguita ha messo in luce numerose irregolarità. Spese, anche rilevanti, furono eseguite senza le necessarie deliberazioni. Si lasciarono manomettere, con tagli abusivi, i boschi comunali.

Somme donate all'asilo infantile, con la condizione che fossero separatamente amministrate, furono stornate, invece, per asserite necessità del bilancio generale. Per la costruzione di un edificio scolastico, dopo che tutte le autorità avevano approvato il relativo progetto, vi furono apportate modificazioni che quasi ne raddoppiarono la spesa, senza sottoporle alle determinazioni del Consiglio (il quale solo più tardi ha concesso la sanatoria), nè alle superiori approvazioni.

Per favorire l'esattore si ordinò la sospensione di un ruolo di partite da lui dovute, reso esecutorio dalla prefettura.

Contestati gli addebiti, l'Amministrazione ha fornito deduzioni che non valgono a infirmarli, e mostrano quanta poca coscienza essa abbia della gravità dei disordini accertati.

Per riparare, pertanto, all'esposta situazione, in conseguenza della quale un vivo malcontento si è determinato nel comune, ed accertare le responsabilità degli amministratori, si rende indispensabile, come ha pur ritenuto nell'adunanza del 26 maggio scorso, il Consiglio di Stato, lo scioglimento di quel Consiglio comunale; ed io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà, lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vicovaro, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Felice Marchioni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 9 luglio 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli).*

SIRE!

Un'inchiesta eseguita nello scorso ottobre mise in luce un anormale stato di cose nell'Amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano.

Un grave disordine regnava nell'ufficio, mancavano o erano irregolarmente tenuti importanti registri ed elenchi prescritti. Molteplici irregolarità furono rilevate nella gestione contabile; si eseguirono spesso pagamenti malgrado l'annullamento delle deliberazioni relative, e senza che queste fossero inviate alla prefettura per il visto di esecutorietà.

Assai dissestata era la finanza. Dal 1895 non erano stati approvati i conti consuntivi, dei quali si rese perciò necessaria la revisione di ufficio.

Deficienti erano i principali servizi pubblici, specialmente quelli relativi all'igiene, alla polizia urbana e mortuaria.

La manutenzione stradale era quasi abbandonata. La illuminazione pubblica lasciava molto a desiderare. Contestati all'Amministrazione gli addebiti, solo dopo ripetute sollecitazioni il Consiglio (che il ff. di sindaco non voleva convocare per timore di disordini) deliberò le sue deduzioni, dalle quali molte irregolarità risultano confermate, pur cercandosi di declinarne la responsabilità e promettendosi di porvi riparo.

Ma dopo vari mesi, nessun utile provvedimento è stato adottato, e i pubblici servizi continuano ad essere pressochè abbandonati.

Nè allo stato delle cose l'Amministrazione avrebbe l'autorità sufficiente per ovviare all'esposta situazione, attesa l'attitudine vivamente ostile della opposizione, rinvigorita in seguito alle elezioni parziali del giugno 1910.

Si impone, pertanto, un eccezionale provvedimento per porre riparo al dissesto dell'azienda e ricondurre la calma negli animi, la cui viva eccitazione rese finora necessarie straordinarie misure di pubblica sicurezza, ma che non potrebbe ulteriormente protrarsi senza pericolo per l'ordine pubblico. Ed in conformità al parere espresso nell'adunanza del 7 corrente del Consiglio di Stato, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Camillo Mirabelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 2 luglio 1911, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Mongiuffi Melia (Messina).*

SIRE!

Il commissario straordinario per l'Amministrazione comunale di Mongiuffi Melia non può, nel periodo normale della sua gestione, condurre a termine l'iniziato riordinamento dell'azienda.

Occorre ancora, infatti, rivedere i conti arretrati ed accertare i residui attivi; apprestare, con la contrattazione di mutui, i mezzi necessari per la costruzione di due cimiteri e di un acquedotto; provvedere alle riparazioni occorrenti alle fonti pubbliche; compilare le matricole e i ruoli della tassa fuocatico e di quella sugli esercizi e rivendite dal 1909 al 1911; impiantare i registri contabili e l'anagrafe; curare la reintegrazione del suolo pubblico usurpato.

Necessita, pertanto, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Mongiuffi Melia, in provincia di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mongiuffi Melia è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

---

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1° del testo unico delle leggi per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale ai veterani del 1848-49, approvato con R. decreto 9 giugno 1898, numero 274;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento per la esecuzione del testo unico di leggi suddetto, approvato con R. decreto 29 ottobre 1898, n. 450;

Visto l'art. 6 della legge 4 giugno 1911, n. 486;

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 18 giugno 1911, n. 616;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato pel tesoro, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La commissione di cui al regolamento 29 ottobre 1898, n. 450, viene ricostituita come appresso:

Presidente:

Pedotti conte Ettore, tenente generale in posizione ausiliaria, senatore del Regno.

Membri:

Colonna Prospero principe di Sonnino, senatore del Regno.

Goiran gr. cr. Giovanni, tenente generale in posizione ausiliaria, senatore del Regno.

Fani gr. cr. avv. Cesare, deputato al Parlamento nazionale.

Negri De Salvi conte Edoardo, colonnello nella riserva, deputato al Parlamento nazionale.

Imbriaco comm. Pietro, tenente generale medico in posizione ausiliaria.

Tami gr. uff. avv. Antonio, consigliere alla Corte dei conti.

Di Lorenzo comm. Giuseppe, consigliere alla Corte dei conti.

Marselli gr. uff. Raffaele, vice ammiraglio nella riserva navale.

Basso Arnoux comm. Luigi, maggiore generale medico nella riserva navale.

Zincone comm. Olimpio, direttore capo di divisione nel Ministero del tesoro.

Segretari:

Spinetti cav. Giuseppe, maggiore in posizione ausiliaria (personale permanente distretti).

Guiducci rag. Ugo, segretario nel Ministero del tesoro.

I Nostri ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI — TEDESCO — LEONARDI-CATTOLICA.

---

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 febbraio 1911, col quale venne bandito un concorso a premi tra associazioni di produttori per la vendita in comune di prodotti agrari suscettibili di immediato consumo;

Riconosciuto la opportunità di prorogare il termine utile per partecipare a detto concorso;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine utile per partecipare al concorso a premi anzidetto è prorogato a tutto il 1° ottobre 1911.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

---

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

UFFICIO DEL LAVORO

**NOTIFICAZIONE**

Con decreto 1° luglio 1911 del ministro di agricoltura, industria e commercio, in esecuzione dell'art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo, e dell'art. 4 del regolamento 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione di detta legge alle aziende industriali, alla voce 3 della tabella *A* annessa a questo regolamento (voce approvata coi decreti ministeriali 31 ottobre 1908 e 9 novembre 1909) è sostituita la seguente:

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Fabbriche di zucchero di barbabietola e raffinerie annesse (Modificata con Decreto Ministeriale 1° luglio 1911) | Per le operazioni di carico, trasporto e scarico delle barbabietole, e per tutte le altre attinenti alla fabbricazione dello zucchero greggio ed alla successiva lavorazione delle melasse; per le operazioni attinenti alla raffineria dello zucchero. Escluso il lavoro di imballaggio e di spedizione del prodotto lavorato. |

Conseguentemente nella intestazione di detta tabella deve aggiungersi questa voce 3 alle voci già ivi elencate.

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.*

Con R. decreto dell'8 giugno 1911:

Castellano Donato, vice agente di 2ª classe, delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° maggio u. s. e per la durata di due mesi.

Bergonzoni Marcello, aiuto d'agenzia di 3ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° maggio u. s., e per la durata di mesi tre.

*Direzione generale delle tasse sugli affari.*

Con R. decreto del 22 giugno 1911:

Guarneri Paolo, ricevitore del registro di 1ª classe, è stato in seguito a sua domanda collocato in aspettativa per motivi di salute a decorrere dal 21 maggio 1911.

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

*Arma dei carabinieri reali.*

Con R. decreto del 23 aprile 1911:

Arborio-Mella di Sant'Elia Gaspare, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

*Arma di fanteria.*

Con R. decreto del 27 aprile 1911:

Giuffrida cav. Agostino, tenente colonnello 10 bersaglieri, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Bellafà Domenico, capitano 33 fanteria, id. in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 4 maggio 1911.

Rossi Ottavio, id. in aspettativa per infermità incontrate in servizio, richiamato in servizio dal 26 marzo 1911.

Rolando Guglielmo, id. in aspettativa speciale, id. id. dal 23 aprile 1911.

Scialpi Nicola, id. id., id. id. dal 28 id.

Marullo Alfredo, id. id., collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Giglio Vittorio, id. id. per un anno, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Barral Giorgio, id. id. id. id., id. id. id.

Cotti Leopoldo, id. id. id. id., id. id. id.

Serafini Ettore, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, id. id.

Stevani Enrico, id. 3 bersaglieri, accettata la dimissione dal grado, dal 27 aprile 1911.

Con R. decreto del 4 maggio 1911:

Mondelli Domenico, tenente 5 bersaglieri, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

*Arma di cavalleria.*

Con R. decreto del 27 aprile 1911:

De Vera D'Aragona principe di Colubrano, duca D'Alvito cav. Raniero, maggiore in aspettativa per infermità non dipendenti da causa di servizio, ammesso, a datare dal 12 aprile 1911, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

*Corpo contabile militare.*

Con R. decreto del 27 aprile 1911:

Menozzi Luigi, capitano contabile 8 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

UFFICIALI IN CONGEDO.

*Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.*

Con R. decreto del 9 marzo 1911:

Allisio Giovanni, capitano fanteria, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio, con decorrenza 16 marzo 1911 ed inscritto nella riserva.

*Ufficiali di complemento.*

Con R. decreto dell'11 maggio 1911:

De Bernardi Alberto, sergente artiglieria, nominato sottotenente di complemento nell'arma d'artiglieria.

*Ufficiali di riserva.*

Con R. decreto del 20 aprile 1911:

Malvani cav. Cesare, tenente generale, cessa di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

## DIREZIONE GENERALE
### della Cassa depositi e prestiti

PUBBLICAZIONE.

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni portate dagli articoli 53 e seguenti del regolamento 5 luglio 1908, n. 471, per la esecuzione del testo unico delle leggi in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di Credito comunale e provinciale.

Si rende noto

che fu denunziato lo smarrimento del certificato nominativo infradescritto rappresentante cartelle del Credito comunale e provinciale e che contemporaneamente venne fatta domanda a questa Direzione generale onde, previe le prescritte formalità, sia rilasciato nuovo titolo in sostituzione di quello dichiarato smarrito.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse a provvedersi nei termini e con le formalità volute dall'art. 57 del regolamento sopra citato, tenuto presente che, trascorso senza opposizione il termine di sei mesi, dalla data della prima delle tre prescritte pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, questa Direzione generale annullerà la precedente iscrizione relativa al titolo come sopra dichiarato smarrito e rilascerà il nuovo titolo in conformità alla fattale domanda.

| Natura delle cartelle | Numero d'iscrizione del certificato | Data di emissione | Intestazione del certificato | Valore nominale complessivo | Numero d'iscrizione delle cartelle comprese nel certificato | Valore delle cartelle comprese nel certificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Lire | | Lire |
| 3.75 0/0 ordinario | N. 898 | 10 genn. 1909 | Ditta di commercio fratelli Teglio fu Laudadio in Genova | 2000 | 18190<br>18191 | 1000<br>1000 |

Roma, 19 luglio 1911.

*Il direttore capo della sezione di Credito comunale e provinciale*
MOSSOLIN.

*Per il direttore generale*
GALLI.

# MINISTERO DELLA MARINA - Direzione generale della marina mercantile

**Navi a vapore dichiarate agli effetti dei compensi daziario e di costruzione stabiliti dalla legge 16 maggio 1901, n. 176**

***Esercizio finanziario* 1910-911**

**I. - Navi a vapore in corso di costruzione o da costruirsi** (*al 30 giugno 1911*).

| N. d'ordine | DATA della costruzione | | DENOMINAZIONE o designazione provvisoria | STAZZA lorda presunta (tonnellate) | CANTIERE O COSTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Navi a vapore in ferro o in acciaio.** | | |
| 1 | 2 luglio | 1909 | provv. n. 33 . . . | 42 | Venezia (Federico Layet) |
| 2 | 15 febbraio | 1910 | P. n. 60 . . . . . . | 24 | Venezia (Vianello Moro Sartori e C.). |
| 3 | 15 id. | » | N. 66 . . . . . . . | 26 | Id. ( Id. id. ). |
| 4 | 15 id. | » | N. 67 . . . . . . . | 160 | Id. ( Id. id. ). |
| 5 | 25 id. | » | Tommaso . . . . . | 20 | Id. ( id. id. ). |
| 6 | 30 luglio | » | N. 260 . . . . . . . | 2.300 | Sestri Ponente (N. Odero fu Alessandro e C.). |
| 7 | 29 novembre | » | provv. n. 69 . . . | 5.500 | Muggiano (Società cantieri navali riuniti) |
| 8 | 22 febbraio | 1911 | Beppe . . . . . . . | 500 | Livorno (Ditta F.lli Orlando e C.). |
| 9 | 4 marzo | » | N. 21 . . . . . . . | 190 | Venezia (Soc. An. Ven. Ind. Nav. e Mecc.) |
| 10 | 14 id. | » | provv. n. 48 . . . | 3.800 | Riva Trigoso (Società esercizio bacini). |
| 11 | 18 id. | » | provv. n. 70 . . . | 4.000 | Muggiano (Cantieri navali riuniti) |
| 12 | 22 id. | » | provv. n. 47 . . . | 1.650 | Palermo (id.). |
| 13 | 22 id. | » | provv. n. 48 . . . | 1.650 | Id. (id.). |
| 14 | 22 id. | » | provv. n. 49 . . . | 1.650 | Id. (id.). |
| 15 | 25 aprile | » | provv. C 1 . . . | 500 | Livorno (Fratelli Orlando e C.). |
| 16 | 26 id. | » | provv. C 2 . . . | 500 | Id. (id.). |
| 17 | 26 id. | » | provv. A . . . . | 324 | Id. (id.). |
| 18 | 8 maggio | » | N. 33. . . . . . . . | 140 | Genova (S. Bacigalupo e C.). |
| 19 | 8 id. | » | N. 97 (Liguria) . . . | 150 | Sampierdarena (Società cooperativa di produzione). |
| 20 | 8 id. | » | N. 22. . . . . . . . | 140 | Genova (S. Bacigalupo e C.). |
| 21 | 24 id. | » | S. . . . . . . . . . | 100 | Id. (Cantieri officine Savoia). |
| 22 | 1 giugno | » | provv. cost. n. 54 | 325 | Ancona (Cantieri navali riuniti). |
| 23 | 1 id. | » | provv. n. 55 . . | 180 | Id. (Id.). |
| 24 | 1 id. | » | provv. cost. n. 53 | 325 | Id. (Id.). |
| 25 | 1 id. | » | provv. cost. n. 52 | 370 | Id. (Id.). |
| 26 | 1 id. | » | provv. cost. n. 51 | 370 | Id. (Id.). |
| 27 | 1 id. | » | provv. cost. n. 50 | 320 | Id. (Id.) |
| 28 | 26 id. | » | Aquila (n. 14) . . | 450 | Genova (Cantieri officine Savoia) |
| | | | | 20.706 | |
| | *Navi a vapore in legno di piccolo tonnellaggio.* | | | | |
| | N. 18 navi . . . . . . . . . . . . . . . . | | | 776 | |
| | | | Totale tonn. . . . . | 26.482 | |

**II. - Navi a vapore già costruite o in corso di allestimento.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Navi a vapore per le quali sono stati concessi i compensi daziario e di costruzione dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | N. | 25 | Tonn. | 38,399 |
| Navi a vapore, già varate, per le quali non sono stati ancora concessi i compensi . . . . . . . . . . . . | » | 8 | » | 3,628 |
| *Il direttore generale:* BRUNO. | N. | 33 | Tonn. | 42,027 |

## MINISTERO DEL TESORO

**Direzione generale del Debito pubblico**

***Rettifiche d'intestazione*** **(2ª pubblicazione).**

**Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.75 0[0 | 362806 | 4477 50 | Pisano *Aurora* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Bonino Clotilde fu Emanuele Giuseppe, vedova di Pisano Vincenzo | Pisano *Amelia-Maria-Luisa-Aurora-Caterina* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro |
| 5 0[0<br>3.50 0[0 | 1342485<br>24195 | 50 —<br>7 — | Giolitti Silvia fu Giovanni Battista, ved. di Luvini ing. Giulio, domiciliata a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Bertogliatti* Luigia fu Antonio, vedova di Giolitti Giovanni Battista, domiciliata a Torino | Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Bertogliati* Luigia, ecc., come contro |
| 5 0[0 | 1342486 | 50 — | Giolitti Annetta fu Giovanni Battista, moglie di Gamboni Costantino, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Bertogliatti* Luigia fu Antonio, vedova di Giolitti Giovanni Battista, domiciliata a Torino | Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Bertogliati* Luigia, ecc., come contro |
| 3.50 0[0 | 24196 | 7 — | Giolitti Anna fu Giovanni Battista moglie di *Gambone* Costantino domiciliata a Bellinzona (Svizzera), con usufrutto vitalizio a favore di *Bertogliatti* Luigia fu Antonio, ved. di Giolitti Giovanni Battista dom. a Torino | Giolitti Anna fu Giovanni Battista, moglie di *Gamboni* Costantino, ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Bertogliati* ecc. come contro |
| 3.75 0[0 | 263249 | 142 50 | *Chiarotto* Carlo, Giovanni e Maria-Lucia fu Giovanni *Battista*, minori, sotto la patria potestà della madre Miretti Maria-Domenica fu Biagio, vedova *Chiarotto*, domiciliati a Saluzzo (Cuneo) | *Chiarotti* Carlo, Giovanni e Maria Lucia fu Giovanni *Matteo*, minori, sotto la patria potestà della madre Miretti Maria-Domenica fu Biagio, ved.ª *Chiarotti*, domiciliati in Saluzzo (Cuneo) |
| Id. | 212578 | 416 25 | *Chiarotto* Carlo, Giovanni e Maria-Lucia fu Giovanni Matteo, minori, ecc. come sopra | Id. |
| 3.75 0[0<br>Id.<br>Id.<br>Id.<br>Id.<br>Id.<br>Id.<br>Id.<br>Id.<br>Id. | 207175<br>207570<br>208843<br>230816<br>231186<br>238408<br>244897<br>245731<br>271174<br>277000 | 236 25<br>648 75<br>63 75<br>487 50<br>172 50<br>108 75<br>37 50<br>1425 —<br>243 75<br>15 — | Olcese *Maria-Assunta vulgo Santina* fu Lorenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Olcese Geronima, domiciliata in Genova | Olcese *Santina* fu Lorenzo, minore, ecc., come contro |
| Id. | 269833 | 22 50 | Rondi *Ida* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Crosa (Novara) | Rondi *Maria-Luisa* (*chiamata comunemente Ida*) di Giuseppe, ecc., come contro |
| Id. | 232147<br>277611 | 123 75<br>41 25 | Colombino *Teresa* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Colombino Firmina fu Benedetto, ved. di Giovanni Colombino, dom. a Netro (Novara) | Colombino *Fiorenza-Teresa-Orsola* fu Giovanni, ecc., come contro |
| Id. | 291447 | 37 50 | Colombino *Teresa* fu Giovanni, nubile, dom. a Netro (Novara) | Colombino *Fiorenza-Teresa* - Orsola fu Giovanni, ecc., come contro |
| Id. | 452411 | 176 25 | Cablè *Egidio-Emilio* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Avandero Maria fu Francesco, vedova di Cablè Luigi, domiciliato a Biella (Novara) | Cablè *Emilio* fu Luigi, minore, ecc. come contro |
| Id | 396579 | 562 50 | Goggi Pietro fu *Mauro*, dom. ad Isola Sant'Antonio (Alessandria) | Goggi Pietro fu *Mauro*, ecc. come contro |
| Id. | 42856 | 135 — | *Capomazzo* Rosa di Emilio dom. in Napoli | *Capomazza* Rosa di Emilio dom. in Napoli |
| Id | 263437 | 120 — | Gigliotti *Francesco*, Giuseppe, Rosa, Vittoria ed Elisabetta fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Borelli Maria, domiciliati a Sersale (Catanzaro) | Gigliotti *Stefano-Francesco*, Giuseppe, Rosa, Vittoria ed Elisabetta fu Vincenzo, minori, ecc. come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, l'8 luglio 1911.

*Il direttore generale ff.*
GARBAZZI.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione generale del Debito pubblico

### 3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Consolidato 5 % | 137018 / 319958 Solo certificato di proprietà | Per la proprietà al: Demanio dello Stato succeduto al soppresso Beneficio di Sant'Antonio Viennese in Sulmona in provincia di Abruzzo Ultra 1ª, rappresentato dal direttore pro-tempore della Direzione del demanio e delle tasse di detta provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. Per l'usufrutto al Beneficio Michele Iaccarini | 75 — |
| Consolidato 3.75 % | 539426 | Maccaferri Ida fu Lorenzo vedova di Antonio Venturi, domiciliata a Bologna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 375 — |
| Consolidato 5 % | 841321 Solo certificato di proprietà | Per la proprietà al Demanio dello Stato . . . . . . . . . . . » Per l'usufrutto al rettore pro-tempore della chiesa di Sant'Anna a Porta Capuana in Napoli durante la vita del cappellano sig. Gennaro Maresca fu Domenico | 265 — |
| » | 422883 | Dumas notaio Giuseppe, domiciliato in Yenne. Vincolata. . . . » | 30 — |
| » | 1329062 | Long Maria fu Vittorio, minore, sotto la patria potestà della madre Flaminia Mosca fu Angelo vedova di Long Vittorio, domiciliata a Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 15 — |
| Consolidato 3 75 % | 566919 | Gamba Ettore di Giuseppe, domiciliato a Ranica (Bergamo). Vincolata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 75 — |
| » | 158617 | Giorgianni Francesco di Antonino, domiciliato in Milazzo (Messina). Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 7 50 |
| Consolidato 5 % | 1022521 Solo certificato di proprietà | Per la proprietà a: Caviglia Bonaventura fu Giovanni Battista, domiciliato a Montevideo (America Meridionale) . . . . . . » Per l'usufrutto a: Caviglia Angelo fu Giovanni Battista, sacerdote | 250 — |
| » | 838620 Solo certificato di proprietà | Per la proprietà alla: Congregazione di carità di Bagnasco (Cuneo) per l'ospedale erigendo in detto Comune . . . . . . . » Per l'usufrutto a: Toscano Anna fu Giovanni Antonio, nubile | 230 — |
| » | 108871 Assegno provv. | Chiesa di Santa Margherita in Modica (Siracusa) . . . . . . . » | 0 46 |
| Consolidato 3.75 % | 345407 Solo certificato d'usufrutto | Per l'usufrutto a: Pompeiano Paolina fu Ignazio, moglie di Massone Emanuele, domiciliato in Messina . . . . . . . . » Per la proprietà a: Pompeiano Giuseppe fu Saverio, domiciliato in Messina | 1312 50 |
| » | 323853 | Debenedetti Lazzaro Cesare di Marco Elia, domiciliato in Asti (Alessandria). Vincolata. . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 75 — |
| » | 151642 | Vassallo Diego di Paolo, domiciliato a Girgenti. Vincolata . . . » | 270 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Consolidato 3.75 % | 165893 | Intestata e vincolata come la precedente . . . . . . . . . . . *L.* | 75 — |
| » | 4091. | Scopesi Caterina di Andrea, moglie di Francesco Merciari, domiciliata a Missano, frazione del comune di Castiglione Chiavarese (Genova). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 75 — |
| » | 555789 | Scopesi Caterina di Andrea, nubile, domiciliata a Missano, comune di Castiglione Chiavarese (Genova) . . . . . . . . . . » | 75 — |
| Consolidato 5 % | 660864 Solo certificato di proprietà | Per la proprietà a: Filaci Carlo, Michele, Raffaele, e Luigi fu Luigi eredi indivisi di Filaci Luigi fu Carl'Antonio, domiciliati a Laureana di Borello (Reggio Calabria). . . . . . . » | 40 — |
| | | Per l'usufrutto a favore dei sacerdoti: Filaci Raffaele fu Luigi, Frungadi Michele fu Francesc'Antonio, Mirazzita Carmelo fu Gesualdo e Festa Giuseppe di Saverio, congiuntamente | |
| Consolidato 3 75 % | 586010 | Chiesa parrocchiale in Ello (Como) . . . . . . . . . . . . . . » | 7 50 |
| » | 89015 | Anselmi notaio Giuseppe Antonio fu ing. Giacomo, domiciliato in Piacenza. Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 37 50 |
| Consolidato 5 % | 1302947 | Confraternita di Santa Maria della Pietà in Loreto Aprutino (Teramo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 35 — |
| Consolidato 3.75 % | 314613 | Marchese Giustina fu Giustiniano, nubile, domiciliata in Corleto Perticara (Potenza). Vincolata. . . . . . . . . . . . . . . » | 150 — |
| Consolidato 5 0[0 | 555888 | Candido Benedetto fu Riccardo, domic. in Trani (Bari). Vincolata » | 130 — |
| Debito perpetuo 5 0[0 dei Comuni di Sicilia | 6483 | Parlavecchio Vincenzo, Maria, Carolina, Caterina e Marianna fu Francesco, quali figli ed eredi delli furono Barone Francesco Parlavecchio ed Ignazia Turriano, secondo le rate che a ciascuno di essi competano. . . . . . . . . . . . . . . » | 188 28 |

Roma, 28 febbraio 1911.

*Per il capo sezione*
G. CAPPELLO.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

*Per il direttore capo della 1ª divisione*
MANNI.

---

*Smarrimento di ricevuta* (3ª pubblicazione).

I signori Gaetano Brancati, Nicolò Grosso e Gaspare Longo hanno denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 171 ordinale, n. 1290 di protocollo e n. 3905 di posizione, stata rilasciata al detto signor Longo Gaspare di Lorenzo dalla Intendenza di finanza di Messina, in data 2 dicembre 1908, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 405, consol. 3.75 %, con decorrenza dal 1° luglio 1908.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai predetti signori i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 30 giugno 1911.

*Per il direttore generale*
CAPUTO.

## AVVISI

Si notifica che nel giorno di sabato 12 agosto 1911, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla estrazione a sorte delle obbligazioni della già Società Vittorio Emanuele, concessionaria della ferrovia Calabro-Sicula, di L. 500 ciascuna di capitale nominale al 3 0[0, il cui servizio venne assunto dallo Stato per effetto dell'art. 7 della convenzione 20 giugno 186[illegible] approvata colla legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 3429 sulle 401,816 attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Compiuta l'estrazione saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi dal 1° ottobre p. v.

Roma, 20 luglio 1911.

*Il direttore generale ff.*
GARBAZZI.

*Per il direttore capo della divisione*
ENRICI.

---

Si notifica che nel giorno di giovedì 10 agosto 1911, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 54ª estrazione a sorte delle obbligazioni emesse dalla cessata Società della ferrovia di Novara, del capitale nominale di L. 320 ciascuna, al 5 0[0, assunto in servizio dallo Stato in forza dell'art. 12 della

convenzione 20 giugno 1868, approvata colla legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 601 sulle 4889 attualmente vigenti, agli effetti della detta estrazione.

Compiuta l'estrazione, saranno notificati i numeri delle obbligazioni sorteggiate, rimborsabili al 1° ottobre prossimo.

Roma, 20 luglio 1911.

*Il direttore generale ff.*
GARBAZZI.

*Per il direttore capo di divisione*
ENRICI.

**Direzione generale del tesoro** (*Divisione portafoglio*).

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 luglio 1911, in L. 100.41**

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

### Ispettorato generale dell'industria e del commercio

**Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).**

20 luglio 1911.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 3 3/4 % *netto* .... | 102,97 40 | 101,09 90 | 102,76 96 |
| 3 1/2 % *netto* .... | 102,79 69 | 101,04 69 | 102 60 67 |
| 3 % *lordo* ..... | 71,37 08 | 70,17 08 | 70,63 96 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di professore di disegno di figura nel R. Istituto di belle arti di Parma.

È aperto fra gli artisti italiani il concorso al posto di professore di disegno di figura nel R. Istituto di belle arti di Parma, con l'annuo stipendio di L. 3000.

L'eletto del concorso è nominato per un biennio, trascorso il quale tempo può essere confermato stabilmente.

Le domande d'ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1, dovranno essere consegnate personalmente o fatte pervenire in piego raccomandato, al Ministero dell'istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 31 agosto 1911.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

*a*) fede di nascita;

*b*) certificato di buona condotta;

*c*) certificato di penalità;

*d*) certificato di sana costituzione fisica, questi tre ultimi di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

Ciascun concorrente deve poi avvalorare la sua domanda con titoli (di studi, di concorsi vinti, con prove d'insegnamento, ecc.) e con saggi e fotografie di lavori suoi, atti a dimostrare la sua abilità all'insegnamento del disegno di figura in un Istituto di belle arti. Anche i titoli debbono pervenire al Ministero entro il giorno 31 agosto 1911.

La commissione giudicatrice avrà facoltà, ove lo stimi necessario, di chiamare ad una prova risolutiva quelli fra i concorrenti che essa avrà scelti, a tale scopo, come migliori.

Dei titoli e dei lavori che si inviano è da unire alla domanda (la quale, in ogni caso, deve essere spedita a parte e non inclusa nelle casse) un preciso elenco, in doppio esemplare, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Le casse, le cartelle ed i pacchi dovranno recare esternamente, oltre il nome del concorrente, la scritta: « Concorso al posto di professore di disegno di figura nel R. Istituto di belle arti di Parma », ed essere indirizzati, franchi di porto, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti).

Roma, 9 luglio 1911.

*Il ministro*
CREDARO.

IL MINISTRO

Veduto il decreto ministeriale 1° marzo 1911, con il quale veniva aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di disegno d'ornato e d'architettura elementare nella R. Università di Cagliari;

**Decreta:**

La scadenza del concorso suddetto è prorogata al 15 agosto 1911

Roma, 12 luglio 1911.

*Il ministro*
CREDARO.

3

CONCORSO ad un posto di maestro nelle classi inferiori maschili del R. Istituto pei sordomuti in Roma.

È aperto il concorso per titoli ed esame ad un posto di maestro nelle classi maschili nel R. Istituto pei sordomuti in Roma.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, non più tardi del giorno 31 agosto 1911, la domanda in carta legale da L. 1.20, corredata dei seguenti documenti:

*a*) atto di nascita debitamente legalizzato;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato penale di data non anteriore a quella del presente avviso;

*d*) certificato di moralità di data posteriore a quella del presente avviso;

*e*) attestato medico di sana e robusta costituzione fisica;

*f*) diploma di abilitazione all'insegnamento dei sordomuti;

*g*) attestato degli studi compiuti e tutti quegli altri documenti comprovanti il merito del concorrente ed i servizi precedentemente prestati.

Non sarà ammesso al concorso chi al 31 agosto 1911 avrà superato il 35° anno di età.

La prova di esame per coloro che avranno ottenuto la idoneità rispetto ai titoli sarà tenuta in Roma, in tempo e luogo da destinarsi, e consterà di un lavoro scritto e di un interrogatorio a voce sulla metodica dell'insegnamento speciale per i sordomuti.

Lo stipendio inerente al posto messo a concorso è di L. 1500 annue, con diritto agli aumenti sessennali, oltre la indennità di residenza a norma della legge 3 luglio 1902, n. 243.

I concorrenti indicheranno con esattezza nella domanda il loro domicilio.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungeranno dopo il giorno stabilito, nè di quelle che saranno presentate in forma non regolare o non corredate da tutti i titoli e i documenti richiesti.

Roma, 17 luglio 1911.

*Il ministro*
CREDARO.

R. ISTITUTO FEMMINILE DI MONTAGNANA

CONCORSO al posto d'insegnante di matematica e scienze nel corso superiore.

È aperto il concorso al posto d'insegnante di matematica e scienze nel corso superiore di questo R. Istituto con lo stipendio di L. 1320 annue.

Il concorso ha luogo per titoli e per esami.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono inviare al presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto entro il 16 agosto p. v. domanda in carta bollata da L. 0.60 corredata dai seguenti documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 40° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della sua età rispetto al limite dei 40 anni;

2° certificato di medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle lo adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi dalla chiusura del concorso dal sindaco del comune ove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto e sentito l'avviso della Giunta comunale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma che abiliti all'insegnamento della matematica o delle scienze, o certificato di cui all'art. 2, comma 1, della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta libera di tutti i documenti;

10° ritratto fotografico della concorrente con la firma autografa di lei, vidimata dal sindaco.

Oltre il certificato di cui al n. 4 la concorrente che non abiti nel comune da oltre un biennio deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dai sindaci dei comuni dove abitava precedentemente. Ai documenti predetti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità, e dal presentare i documenti 1, 2, 3, 4 e 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative.

Nella domanda la concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora e il luogo ove intende che le sieno restituiti i documenti.

Non sono accolte le domande che giungano all'Istituto dopo la chiusura del concorso e non sono sottoposte alla commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal precedente articolo.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli, o pubblicazioni o parti di esse.

Sono escluse dal concorso quelle concorrenti di cui i documenti non sieno riconosciuti regolari.

L'esame delle concorrenti consiste in una prova scritta sulla materia posta a concorso e in una lezione di prova innanzi alla Commissione sopra un tema stabilito da questa.

Montagnana, 8 giugno 1911.

Il presidente
*G. Cisco.*

N.B. — Lo stipendio è gravato da trattenuta di L. 300 annue per i benefici della vita interna. La titolare deve prestarsi senza diritto a compenso alla sorveglianza interna secondo le disposizioni e gli incarichi della signora direttrice del R. Istituto.

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

La soluzione dell'incidente di El-Ksar non poteva essere più soddisfacente per la Francia imperocchè la Spagna sulle informazioni di fonte francese, dopo di avere dato ieri l'altro al Governo francese quelle soddisfazioni che gli piacquero, diede ordine al comandante delle truppe spagnuole ad El-Ksar di uniformarsi alla condotta del Governo centrale esprimendo doglianze per l'accaduto al console francese. Il *Temps*, di Parigi, così informa in merito:

Il ministro degli esteri spagnuolo, Garcia Prieto, ha informato l'ambasciatore di Francia a Madrid, Geoffroy, che il Governo spagnuolo, senza attendere altre informazioni circa l'incidente di El-Ksar, ha inviato al comandante dell'esercito spagnuolo ad El-Ksar l'ordine di esprimere ufficialmente al vice console francese, Boisset, il rammarico del Governo spagnuolo per il trattamento di cui è stato vittima.

Si confida che questo passo, che sarà fatto oggi stesso, metterà definitivamente fine all'incidente.

E questo passo del Governo spagnuolo è stato tanto più apprezzato dal Governo francese dopo che giunse da Madrid il telegramma riproducente l'informazione ufficiale del colonnello Sylvestre.

La versione dell'incidente, secondo il radiotelegramma di Sylvestre, è la seguente:

Il vice console francese Boisset, che era passato armato dinanzi a parecchi posti i quali, avendolo riconosciuto, non lo avevano affatto disturbato, incontrò due soldati del *labor* che lo invitarono e lo costrinsero a recarsi al posto più vicino, dove il capitano Pidal gli diede tali spiegazioni che Boisset stesso lo pregò di non punire i soldati, dicendo che anche lui, come soldato, conosceva e rispettava il rigore della consegna.

« Informato dell'incidente, ne feci rapporto ufficiale, punii i soldati, rinnovai le istruzioni e diedi spiegazioni a Boisset ».

La stampa francese pertanto si dichiara soddisfatta, quantunque è chiaro che taluni dei commenti che seguono sono stati scritti prima che giungesse a Parigi la versione dell'incidente telegrafata dal colonnello Sylvestre.

Un telegramma da Parigi così riassume i commenti dei giornali:

Il *Figaro* e il *Journal* sono certi che il Governo francese vigilerà a che il felice cambiamento di attitudine sia dimostrato praticamente per mezzo di fatti.

La *Petite Republique* dice che la Francia può cominciare a dichiararsi soddisfatta, ma tutto non è finito.

L'*Action* reclama una riparazione solenne per l'incidente, che fu tale, dice il giornale, da umiliare la Francia agli occhi di tutto il mondo mussulmano.

La *Libre Parole* chiede il richiamo del colonnello Sylvestre.

**Altro telegramma da Madrid constata finalmente la soddisfazione della pubblica opinione spagnuola per la soluzione onorevole dell'incidente.**

***

**Delle conferenze diplomatiche di Parigi e Berlino per l'incidente di Agadir non si hanno speciali notizie.**

**Si direbbe che è intervenuta una tregua, spiegata, secondo qualche giornale, dalle informazioni che i Gabinetti francese e tedesco, danno agli altri Gabinetti interessati alle questioni marocchine.**

**L'*Echo de Paris* vorrebbe saperne un poco più degli altri giornali; però pubblica la seguente informazione che va accolta con molte riserve:**

L'ambasciatore di Germania, von Schoen, andò ieri al ricevimento diplomatico al Ministero degli esteri per intrattenersi col ministro degli esteri De Selves sui negoziati per la questione marocchina.

Durante il colloquio l'ambasciatore espose i compensi che la Germania desidera ottenere nell'Africa meridionale.

Il ministro degli esteri non nascose che le pretese della Germania a proposito del Congo non possono essere considerate come un « ballon d'essai », ed espresse la speranza che si trovi un terreno di intesa secondo il desiderio realmente sincero del suo Governo.

***

**La situazione albanese è dolorosamente stazionaria, ma è notevole che il Governo turco insista tuttavia nei mezzi pacifici e nelle concessioni.**

**Le sole notizie che si riferiscono alla situazione si riducono ai seguenti dispacci da Costantinopoli e Salonicco, 20:**

*** Si dice che il valì di Janina, Mustafà Sihni pascià, verrà richiamato, evidentemente, a causa dei recenti avvenimenti, e sarà sostituito dal valì di Aleppo, Kiazim bey, che è uomo di fiducia del comitato Giovane turco.

Due battaglioni sono partiti per San Giovanni di Medua.

*** Secondo un rapporto di Chewket pascià il numero dei malissori fuggiti che rimpatriano va aumentando.

Essendosi dimostrato insufficiente il credito accordato per fornirli di vettovaglie e di alloggi, il comandante supremo ha chiesto altre 15,000 lire turche, ma il Governo gli ha concesso soltanto 5000 lire.

***

**La rivoluzione è di nuovo scoppiata nella repubblica di Haiti; dispacci da New York, 20, ne danno particolari, e dicono:**

Un dispaccio da Capo Haitiano dice che i rivoluzionari sono padroni della città che è abbandonata al saccheggio.

Il console di Francia è rimasto leggermente ferito nel proteggere le autorità.

Tutti i generali contrari alla rivoluzione si sono rifugiati nei Consolati.

*** Secondo un dispaccio da Port au Prince, l'incrociatore *Antoine Simon* è partito per bombardare Saint Marc e Gonaives, ove i rivoluzionari si sono riuniti.

Il corpo diplomatico riunito ha deciso di protestare contro il bombardamento di queste città.

Il presidente Simon, accompagnato da numerosa truppa, è ritornato da Port de la Libertè.

Questo ritorno ha calmato momentaneamente l'inquietudine della capitale.

***

**Intorno ai temuti disordini in Persia per lo sbarco, ivi avvenuto dall'ex Scià, telegrafano da Teheran:**

Il Governo persiano avrebbe intenzione di dirigere una Nota energica alle Legazioni d'Inghilterra e di Russia rilevando le frequenti rimostranze che il Governo deve fare presso i Ministeri inglese e russo per gli intrighi dell'ex-Scià dopo la sua partenza dalla Persia ed esprimendo la sorpresa ed il rammarico del Governo persiano di vedere che le autorità russe non mantengano le promesse contenute nell'articolo del protocollo del 25 agosto del 1909.

Il Governo persiano afferma che la Russia dovrà essere tenuta responsabile di tutti i disordini e degli attentati contro le proprietà che potessero essere provocati dalla entrata in scena dell'ex-Scià.

**Un altro telegramma pure da Teheran, 20, reca queste notizie:**

Il Medjliss ha autorizzato il Governo a proclamare un rigorosissimo stato di assedio.

Cinquecento Bactiaris e cinquecento cavalieri equipaggiati alla europea accompagneranno i volontari che partono contro l'ex-Scià.

La Russia e l'Inghilterra si sono impegnate ad impedire all'ex-Scià di fomentare un'agitazione politica.

# CRONACA ARTISTICA

## A PIAZZA D'ARMI.

Il terzo concerto diretto dal maestro Zuccani, eseguitosi ieri sera nel teatro dell'Esposizione in Piazza d'Armi, incontrò appieno il favore del numeroso uditorio, che applaudì i vari numeri del programma, festeggiando l'egregio direttore ed i valenti professori dell'orchestra.

Domani sera, alle ore 21.30, avrà luogo il 4° concerto e domenica all'istessa ora il 5° ed ultimo concerto diretto dallo Zuccani.

Eccone i programmi:

4° Concerto.

1. Berlioz. — Marcia ungherese.
2. *a*) Falchi. — *Berceuse*, per archi; *b*) Grieg — Danza d'Anitra dalla *Suite Peer Gynt*.
3. Massenet. — Scene pittoresche, Marcia, Aria di Balletto, Angelus. Festa Bohéme.
4. Rossini. — *Il Signor Bruschino*, Sinfonia.
5. Bizet. — *L'Arlesienne*
   *a*) Preludio; *b*) Minuetto (dalla 1ª *Suite*); *c*) Minuetto; *d*) Farandola (dalla 2ª *Suite*).
6. Délibes. — *a*) Intermezzo e waltzer lento; *b*) Corteggio di Bacco dalla Suite *Sylvia*.

5° Concerto.

1. Rossini. — *Il Signor Bruschino*, Sinfonia.
2. Grieg. — *a*) *Morte di Ase*; *b*) *Nell'antro del Re della Montagna*, dalla *Suite Peer Gynt*.
3. Bizet. — *Roma — Suite*: Andante tranquillo, Allegretto vivace, Andante molto, Allegro vivacissimo.
4. Mozart. — *Le Nozze di Figaro* — Ouverture.
5. Saint-Saëns. — *Le Rouet d'Omphale* — Poema sinfonico.
6. Délibes. — *Corteggio di Bacco*, dalla *Suite Sylvia*.
7. Spontini. — *La Vestale* — Sinfonia.

# CRONACA ITALIANA

L'onomastico di S. M. la Regina Madre, ebbe ieri, a causa dei lutti recenti che colpirono Casa Savoia, una maggiore manifestazione del sentimento di reverenza e d'affetto che l'Italia ha per l'Augusta Signora.

Le autorità municipali e governative di Roma inviarono telegrammi augurali a S. M.

S. E. il presidente della Camera, Marcora, telegrafò:

« A S. M. la Regina Madre.

La Camera dei deputati, come ha compreso e diviso tutto il dolore della Maestà Vostra nei recenti lutti che hanno colpito la Casa di Savoia, in questo giorno di festa si unisce alla voce di affettuosa devozione e di fervido augurio che da tutto il popolo italiano sale a Vostra Maestà, esprimendo caldissimi voti di felicità. Ai sentimenti dei miei colleghi mi è particolarmente caro aggiungere i miei personali vivissimi auguri e rinnnovare a Vostra Maestà l'espressione del mio devoto ossequio.

« Firmato: *Marcora* ».

A Roma i corpi armati municipali vestivano ieri la alta divisa e gli stabilimenti pubblici nonchè molte case private avevano issata la bandiera nazionale.

Notizie dalle provincie recano che la gradita ricorrenza venne ovunque festeggiata.

Numerosissimi dispacci d'augurio e di omaggio sono stati inviati a S. M. la Regina Madre dall'autorità governative, provinciali e comunali, da enti, Istituti, Associazioni.

La sera vi furono illuminazioni straordinarie e i concerti suonarono sulle pubbliche piazze.

---

**La Missione abissina.** — Ieri mattina, appena giunta a Milano, la Missione abissina si recò in Duomo, trattenendosi per oltre una mezz'ora sulla guglia maggiore. Visitò poi la galleria e gli altri monumenti cittadini.

Nel pomeriggio la Missione, in *landaux*, fece il giro della città, cominciando la visita agli stabilimenti industriali.

**Congresso.** — Nel salone dei Congressi, presso Castel Sant'Angelo, si è inaugurato il Congresso dei maniscalchi italiani.

Erano presenti alla cerimonia semplice e modesta gli onorevoli Patrizi e Pescetti, il sindaco Nathan, il rappresentante di S. E. il ministro della guerra, cav. magg. Plassio, il cav. Girotta, del Ministero d'agricoltura, il dott. De Feo, dei Comizi agrari, e moltissimi sott'ufficiali maniscalchi dell'esercito, oltre ad un numerosissimo stuolo di congressisti ed a molte signore.

Avevano aderito le LL. EE. i ministri Spingardi e Nitti, gli onorevoli Luzzatti, Rava, Celesia, Raineri, Rosadi, Mari e Luzzatto A., il gen. Volpini.

Parlarono il dottor Luigi Landi di Firenze, quale presidente della Federazione dei maniscalchi, il sindaco Nathan che portò, fra gli applausi, il saluto di Roma, l'on. Patrizi, l'on. Pescetti ed altri.

Per acclamazione venne eletto presidente onorario della Eederazione dei maniscalchi l'on. Patrizi.

Fra applansi venne presentata una medaglia d'oro di benemerenza agli on. Patrizi e Pescetti ed al socio G. Bracci di Terranova Bracciolini, per l'opera da loro prestata nell'interesse della Federazione.

Quindi i congressisti si recarono a visitare la Mostra di mascalcia, apprezzando vivamente i lavori esposti da circa 200 lavoratori di tutta Italia.

Stamane il Congresso ha iniziato i suoi lavori.

**All' Esposizione di Torino.** — Ci scrivono da Torino, 20 luglio 1911:

« La serie delle feste popolari nel recinto dell'Esposizione è ottimamente iniziata coi fuochi pirotecnici sul Po e con la passeggiata con le fiaccole, che fecero accorrere una grande folla. Torino non vede quest'anno diradarsi sensibilmente la sua popolazione, come avviene nelle altre estati, perchè la Mostra, e le inaugurazioni ed i festeggiamenti relativi, trattengono in città numerose famiglie: cosicchè Torino è sempre gaia e animata come nella indimenticabile settimana dell'apertura della grande Mostra internazionale.

Dopo il Palazzo del giornale, si è aperta l'interessantissima Galleria dello sport al Pilonetto, la quale accoglie areostati, dirigibili, ereoplani, automobili, macchine stradali e tutto quanto si riferisce a caccia e pesca: cosicchè la vasta ed importante Esposizione si può oggi davvero affermare completa, pronta a vivere trionfalmente questi quattro mesi di vita che le avanzano e che saranno i più brillanti ».

**La crociera motonautica.** — Stamane, da Messina sono partiti diretti a Palinuro i motoscafi che partecipano alla crociera motonautica Venezia-Roma nell'ordine seguente:

Il *Nochette*, scortato dal cacciatorpediniere *Pontiere*, il *Marietta* e il *Graziella*, scortati dal cacciatorpediniere *Borea*, alle ore 2; il *Paz Deutz*, scortato dal cacciatorpediniere *Turbine*, alle 3, il *Piu V*, scortato dall'*Aquilone*, e l'*Eolo*, scortato dal *Carabiniere*, alle ore 4; il *Mimosa*, scortato dal *Nembo*, alle ore 4.30.

**L'infortunio di Carrara.** — Nella cava Lanzoni, dove una frana cadde sopra un gruppo di operai, proseguirono, ieri, i lavori di scavo e salvataggio.

Dei quattordici operai, otto sono stati estratti informi cadaveri e quattro gravemente feriti che sono stati ricoverati all'ospedale

Altri due si trovano ancora sotto gli enormi massi della frana.

Ovunque è stato sospeso il lavoro.

Oltre 5000 operai sono accorsi sul luogo del disastro.

Al trasporto delle vittime all'ospedale assisteva la popolazione piangente.

Il Consiglio comunale si adunò d'urgenza per decidere circa i funerali.

**Insegnamento dell'italiano all'estero.** — Un telegramma dell'*Agenzia Stefani* dal Cairo informa che colà si attende il direttore didattico delle scuole in Addis Abeba, incaricato di scegliere un maestro cofto, destinato ad insegnare la lingua italiana in quelle scuole.

Il maestro cofto sarà assunto in servizio dal Governo etiopico.

**Marina militare.** — La R. nave *Vittorio Emanuele* è partita da Suda per Syra. — L'*Atlante* è giunta ad Arbatax.

**Marina mercantile.** — Il *Regina Margherita*, della Società nazionale, ha proseguito da Napoli per gli scali d'Oriente. — L'*Argentina*, della Veloce, ha proseguito da Dacar per Genova. — Il *Verona*, della Società Italia, ha transitato da Gibilterra per Filadelfia. — Il *Brasile*, della Veloce, ha proseguito da Trinidad per l'America centrale.

---

# TELEGRAMMI

*(Agenzia Stefani)*

VIENNA, 20. — Il presidente del Consiglio, Gautsch, ha raccomandato ai capi partito riuniti di affrettare la discussione del progetto della Banca. La maggioranza si è dimostrata a ciò favorevole.

Il deputato italiano, Malfatti, ha pregato il presidente del Consiglio di non dimenticare la Facoltà italiana.

LONDRA, 20. — Per la seduta di oggi alla Camera dei lordi l'aula era gremita. Dalle tribune assistevano le signore dei lordi, il corpo diplomatico, numerose notabilità indiane ed anche una grande dama indiana.

CARDIFF, 20. — Tutti gli operai del porto, in numero di 6000, hanno abbandonato il lavoro nel pomeriggio.

NEW YOK, 20. — Secondo un dispaccio dall'Avana il ministro degli Stati Uniti, Jackson, ha informato il segretario di Stato di Cuba che, contrariamente alle recenti voci, gli Stati Uniti non hanno affatto l'intenzione di intervenire a Cuba.

NEW YORK, 20. — Un dispaccio dal Messico annunzia che Bascon, segretario di Stato per la guerra, si è dimesso.

LONDRA, 20. — Una riunione di lordi, presieduta da lord Halsbury, ha espresso l'opinione che si devono mantenere gli emendamenti Lansdowne al Parliament bill, malgrado la opposizione della Camera dei comuni.

LONDRA, 20. — *Camera dei lordi.* — Le voci allarmanti corse negli scorsi giorni, circa l'intenzione dei Pari intransigenti, di votare contro il Parliament bill danno uno speciale interesse alla discussione del progetto in terza lettura, che comincia nel pomeriggio.

Lord Morley domanda l'approvazione del progetto, ma fa rilevare che il progetto stesso è stato completamente mutato durante la discussione e non è più il progetto sottoposto al giudizio del paese, approvato con grande maggioranza dalla Camera dei comuni ed accolto in seconda lettura dalla Camera dei lordi.

L'oratore dichiara che gli emendamenti proposti da lord Lansdowne portano un funesto colpo all'autorità ed ai privilegi della Camera dei comuni.

Lord Morley aggiunge che desidera che il mutamento parlamentare e politico apportato dal Parliament bill si compia senza un urto sociale. (Risa sui banchi dell'opposizione).

L'oratore ripete che non volle dire urto superficiale, ma un vero urto sociale, che abbia conseguenze per il futuro.

Se i Pari approveranno il progetto attuale e più tardi lasceranno approvare il vero progetto, essi cederanno non alla Camera dei comuni, ma al giudizio del paese, espresso mediante le elezioni generali.

Lord Lansdowne consiglia i Pari ad approvare il *bill* in terza lettura, ed aggiunge:

Secondo noi alcuni dei nostri emendamenti sono talmente essenziali che non siamo affatto disposti ad abbandonarli finchè ci rimanga libertà di azione (Applausi prolungati).

Il Parliament bill viene quindi approvato all'unanimità in terza lettura.

LONDRA, 20. — *Camera dei comuni.* — John domanda al ministro degli esteri sir E. Grey, se ha conoscenza di negoziati circa un trattato generale di arbitrato tra gli Stati Uniti e la Francia e se analoghi negoziati hanno pure luogo fra l'Inghilterra e la Francia.

Sir E. Grey risponde di non poter fare dichiarazioni relative a negoziati fra altre potenze, allorchè l'Inghilterra non vi partecipa.

Alla seconda domanda risponde negativamente.

BUDAPEST, 20. — *Camera dei deputati.* — L'opposizione continua l'ostruzionismo tecnico contro i progetti militari.

Alla fine della seduta il ministro della giustizia Szekely prende la parola per chiarire l'interruzione fatta nella seduta di ieri durante lo svolgimento della interpellanza Ivanka.

Il ministro dice che il deputato Ivanka ha presentato una interpellanza in cui fa affermazioni atte a provocare malintesi e indignazioni e perfino complicazioni con Stati esteri con i quali siamo in relazioni di amicizia, perciò io interruppi il suo discorso dicendo: « Ciò che lei dice è quasi un tradimento della patria ».

Io non dissi ciò se non con l'intenzione di rendere attento il deputato che tali questioni delicate esigono di essere trattate con prudenza. Da molte parti fu male interpretata la mia interruzione. Dichiaro quindi con piena lealtà che non voleva personalmente offendere il deputato (vivi applausi a sinistra) e neppure lo ho accusato di essere traditore della patria, ma esclamai soltanto che il suo discorso era quasi un tradimento della patria.

Dichiaro in oltre che io non volevo ledere il decoro della Camera. (Applausi a destra).

LONDRA, 20. — *Camera dei lordi.* — (Dispaccio complementare). — Nel suo discorso lord Morley ha detto:

Se voi respingete ora in terza lettura ciò che avete così profondamente modificato durante la discussione degli articoli, porterete un notevole perturbamento negli affari parlamentari ed esaspererete il Parlamento e l'opinione pubblica. Gli emendamenti che avete apportato al bill ledono l'autorità, il prestigio ed i privilegi della Camera dei comuni e tuttavia il Parliament bill mirava a regolare i rapporti fra le due Camere, rispettando i poteri della Camera dei comuni e rendendoli più chiari e meglio definiti.

Lord Morley critica quindi ciascun emendamento e soggiunge:

Checchè si dica del Parliament bill nessuno potrà pretendere che la trasformazione del vostro veto assoluto in veto sospensivo, quali che ne siano l'importanza, i rischi ed i pericoli, sia comparabile con il colpo mortale che gli emendamenti di Lord Lansdowne portano al prestigio, alla autorità ed alla responsabilità della Camera dei Comuni.

Ricordatevi le disastrose conseguenze del rigetto nel 1900 del bilancio di Lloyd George. Pretendere che è necessariamente atto di saggezza e da uomo di Stato usare di un diritto perchè si possiede, è un sofisma fondamentale, da cui bisogna che vi guardiate; è un sofisma che ha lasciato nella storia numerose pagine di disastri e di ruine.

LONDRA, 20. — La seduta della Camera dei comuni si è protratta fino alle 5.15 di stamane, in seguito alla violenta opposizione del partito laburista contro la clausola del *bill* sulle assicurazioni operaie, la quale stabilisce che i vantaggi del *bill* non verranno accordati a coloro che fruiscono già di quelli previsti dalle leggi sulle indennità operaie.

La clausola è stata finalmente approvata con 99 voti contro 23.

LONDRA, 21. — La discussione sul Parliament-bill, che ha avuto luogo ieri sera alla Camera dei lordi, non chiarisce la situazione.

I ministeriali considerano la dichiarazione fatta dal marchese di Landsdowne come un indizio che l'opposizione cederà all'ultimo momento, se il Governo minaccia di creare nuovi pari.

Ma lord Willoughby de Broke, uno dei pari intransigenti e lord Halsbury, già lord cancelliere, annunziano l'intenzione di votare contro il progetto del Governo, se gli emendamenti dei lordi saranno respinti dalla Camera dei comuni, senza preoccuparsi delle conseguenze.

Gli emendamenti della Camera dei lordi saranno sottoposti lunedì alla Camera dei comuni e per lunedì è attesa un'importante dichiarazione del primo ministro, Asquith.

PARIGI, 21. — I giornali dicono che durante le perquisizioni operate ieri presso parecchi sindacalisti, furono sequestrati numerosi ed interessantissimi documenti.

L'autorità giudiziaria attribuisce la massima importanza ai documenti sequestrati.

Il più assoluto segreto è mantenuto sul contenuto delle carte cadute nelle mani della polizia. Esse conterrebbero tali indicazioni da mettere la giustizia sulle traccie degli autori dei recenti attentati commessi sulle ferrovie.

BERLINO, 21. — Iersera si è sparsa la voce che il segretario di Stato per gli esteri, Kiderleen-Waechter, partiva per la Norvegia allo scopo di conferire coll'Imperatore. La notizia è però completamente falsa.

ATENE, 21. — Il Re è partito a bordo dello yacht reale per Venezia diretto ad Aix-les-Bains.

La Camera ha eletto presidente il venizelista Tsizimokos con 174 voti contro 14.

# NOTIZIE VARIE

**I raccolti in Bulgaria.** — Scrivono da Sofia: Nella seconda quindicina di giugno avvennero parecchi uragani, in seguito ai quali in alcuni luoghi, come nella provincia di Roustchouk, le perdite di orzo, avena e frutta raggiunsero il 100 per cento.

La grandine ha arrecato gravissimi danni in alcuni villaggi delle provincie di Karnabat, Osman Bazar, Eski Djumaya, Sistov, Orhanié ed altre.

Il grano turco è in ottima condizione, ad eccezione di una piccola parte.

**Le previsioni sui raccolti in Russia.** — Secondo la « Handels u. Industrie-Zeitung » di Pietroburgo, il raccolto nella Russia europea sarà mediocre.

Il frumento d'inverno darà un buon raccolto nelle provincie meridionali dove il tempo fu propizio. ma poco soddisfacente nei terreni del Volga e al nord del caucaso. Nelle altre provincie si avrà un buon raccolto medio.

La segala darà un raccolto mediocre, segnatamente nelle provincie attraversate dal Volga; l'avena darà complessivamente un raccolto soddisfacente; frumento d'estate darà un raccolto medio, buono in Polonia e nel territorio del Don, poco soddisfacente nel Caucaso e nelle provincie del Volga. Per l'orzo si avrà un raccolto discreto.

Secondo le ultime notizie telegrafiche dei territori graniferi meridionali, la persistente siccità avrebbe peggiorato le condizioni generali dei seminati.

**Il raccolto delle rose a Kazanlik.** — Si scrive da Sofia:

Secondo informazioni della Società cooperativa agricola, il raccolto delle rose per la fabbricazione dell'olio di rosa, è quest'anno del 25 0[0 inferiore a quello dell'anno scorso.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

### del R. Osservatorio del Collegio romano

*20 luglio 1911.*

| | |
|---|---|
| L'altezza della stazione è di metri .......... | 50.60. |
| Barometro a mezzodì ....................... | 758 03. |
| Termometro centigrado al nord ............. | 32.6. |
| Tensione del vapore, in mm. ................ | 9.99. |
| Umidità relativa a mezzodì ................ | 27. |
| Vento a mezzodì ........................... | SW. |
| Velocità in km. ........................... | 10. |
| Stato del cielo a mezzodì ................. | sereno. |
| Termometro centigrado ..................... | massimo 33.4.<br>minimo 18 1. |
| Pioggia, in mm. ........................... | — |

*20 luglio 1911.*

In Europa: pressione massima di circa 768 al nord della Francia, minima di mm. 757 a Pietroburgo.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato al nord, sulle coste dell'Adriatico e in Sardegna, fino a mill. 2.5 a Torino, diminuito di poco sul basso Tirreno ed in Sicilia. Temperatura irregolarmente variata. Pioggie e temporali in Italia.

Barometro: massimo intorno a 767 mm. all'estremo nord; minimo di circa 762 in Sicilia.

**Probabilità**: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali al nord e sul litorale Adriatico, deboli vari altrove. Cielo vario o nuvoloso con temporali sparsi nell'Italia superiore, sereno altrove.

## BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 20 luglio 1911.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA precedente nelle 24 ore | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima | Minima |
| Porto Maurizio | sereno | mosso | 30 2 | 23 0 |
| Genova | 1/2 coperto | calmo | 27 0 | 22 6 |
| Spezia | 3/4 coperto | calmo | 30 4 | 20 6 |
| Cuneo | 1/4 coperto | — | 25 5 | 17 3 |
| Torino | 3/4 coperto | — | 24 1 | 18 1 |
| Alessandria | sereno | — | 31 3 | 17 3 |
| Novara | sereno | — | 30 0 | 19 3 |
| Domodossola | sereno | — | 28 9 | 16 2 |
| Pavia | 1/4 coperto | — | 31 0 | 17 0 |
| Milano | 3/4 coperto | — | 31 3 | 19 3 |
| Como | 3/4 coperto | — | 29 9 | 20 8 |
| Sondrio | — | — | — | — |
| Bergamo | 1/2 coperto | — | 27 2 | 14 9 |
| Brescia | 1/2 coperto | — | 29 8 | 21 3 |
| Cremona | 3/4 coperto | — | 31 4 | 20 2 |
| Mantova | sereno | — | 30 6 | 17 0 |
| Verona | coperto | — | 31 4 | 17 0 |
| Belluno | 3/4 coperto | — | 25 4 | 17 1 |
| Udine | coperto | — | 28 0 | 19 9 |
| Treviso | coperto | — | 31 3 | 19 3 |
| Venezia | coperto | calmo | 28 9 | 20 7 |
| Padova | coperto | — | 29 4 | 19 3 |
| Rovigo | coperto | — | 32 2 | 16 7 |
| Piacenza | 1/4 coperto | — | 29 7 | 19 0 |
| Parma | 3/4 coperto | — | 30 9 | 20 0 |
| Reggio Emilia | 3/4 coperto | — | 30 3 | 19 6 |
| Modena | 3/4 coperto | — | 29 3 | 18 8 |
| Ferrara | coperto | — | 29 5 | 18 4 |
| Bologna | 3/4 coperto | — | 28 8 | 20 3 |
| Ravenna | — | — | — | — |
| Forlì | 3/4 coperto | — | 29 2 | 21 2 |
| Pesaro | coperto | calmo | 28 0 | 23 0 |
| Ancona | 3/4 coperto | legg. mosso | 29 0 | 16 0 |
| Urbino | nebbioso | — | 28 6 | 13 3 |
| Macerata | sereno | — | 29 5 | 20 5 |
| Ascoli Piceno | — | — | — | — |
| Perugia | sereno | — | 30 2 | 21 0 |
| Camerino | sereno | — | 27 5 | 17 3 |
| Lucca | coperto | — | 31 2 | 19 5 |
| Pisa | coperto | — | 32 3 | 16 7 |
| Livorno | coperto | legg. mosso | 30 0 | 20 4 |
| Firenze | coperto | — | 33 0 | 20 7 |
| Arezzo | 3/2 coperto | — | 32 2 | 19 4 |
| Siena | 1/2 coperto | — | 31 2 | 21 3 |
| Grosseto | 1/4 coperto | — | 32 2 | 16 5 |
| Roma | sereno | — | 32 3 | 18 1 |
| Teramo | sereno | — | 32 9 | 19 2 |
| Chieti | sereno | — | 27 8 | 20 8 |
| Aquila | sereno | — | 31 1 | 19 6 |
| Agnone | sereno | — | 30 3 | 19 3 |
| Foggia | sereno | — | 34 6 | 20 0 |
| Bari | sereno | calmo | 28 4 | 19 2 |
| Lecce | sereno | — | 33 4 | 21 0 |
| Caserta | sereno | — | 35 0 | 22 1 |
| Napoli | sereno | calmo | 32 0 | 23 1 |
| Benevento | sereno | — | 34 5 | 19 8 |
| Avellino | — | — | — | — |
| Caggiano | — | — | — | — |
| Potenza | sereno | — | 32 4 | 19 0 |
| Cosenza | sereno | — | 35 0 | 19 5 |
| Tiriolo | sereno | — | 25 6 | 15 4 |
| Reggio Calabria | — | — | — | — |
| Trapani | coperto | legg. mosso | 28 7 | 24 8 |
| Palermo | sereno | calmo | 32 9 | 19 0 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 27 5 | 22 3 |
| Caltanissetta | sereno | | 30 0 | 23 0 |
| Messina | 3/4 coperto | calmo | 30 0 | 22 0 |
| Catania | sereno | calmo | 31 4 | 22 0 |
| Siracusa | sereno | calmo | 24 7 | 20 2 |
| Cagliari | 1/4 coperto | legg. mosso | 29 5 | 20 0 |
| Sassari | sereno | — | 30 6 | 21 9 |

*Direttore:* G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*